SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Conferenza unificata

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Provincia di Trieste

Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Plastic Components and Modules Automotive S.p.A.». (Decreto n. 56207). *(11A00249)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «C.N.H. Case New Holland Italia S.p.A.». (Decreto n. 56208). *(11A00250)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «S.G.F. I.N.C. S.p.A.». (Decreto n. 56209). *(11A00251)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Galliani & Sistemi S.p.A.». (Decreto n. 56210). *(11A00252)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tieto Italy S.p.A.». (Decreto n. 56211). *(11A00253)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fallimento Gruppo Prometeo S.p.A.». (Decreto n. 56212). *(11A00254)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **244**.

Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-*bis*, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalità del predetto ente;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato».

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Finalità

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.

2. In particolare, il Fondo provvede:

a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;

c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;

f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per

inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.

4. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del Fondo:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente, inoltre:

a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;

b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;

c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;

e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, il Presidente può avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

4. Il medesimo dirigente provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:

a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;

c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.

5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.

2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.

3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. È costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.

3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 7.

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.

Art. 8.

Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 9.

Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo;

b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.

Art. 10.

Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:

a) rendite patrimoniali;

b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;

c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;

d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Art. 11.

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorrere al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta l'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 12 novembre 1964, n. 1279 reca: Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.»

— Per il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti):

«Art. 4 *(Taglia-enti)*. — 1. All'alinea del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):

«2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze.»

«6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento *i)* la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento".».

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«Art. 10-*bis (Termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi»)*. — 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura».

3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 reca: "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».

Note all'art. 8:

— Per la rubrica del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):

«Art. 65. — Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 208 *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie

in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: *a)* fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; *b)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; *c)* al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-*bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-*bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-*bis*. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.»

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«Art. 16 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi

causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'àmbito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.»

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 1-*quater (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.».

11G0010

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Indizione della «Giornata nazionale degli stati vegetativi».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, recante «Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza, con l'obiettivo di fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 4 aprile 2002 recante «Linee guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebro lesioni» finalizzate a fornire indicazioni atte a garantire l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, un'indispensabile continuità terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni;

Visto il nuovo piano di indirizzo per la riabilitazione elaborato dal «Gruppo di lavoro sulla riabilitazione», insediato presso il Ministero della salute il 17 novembre 2009 con il compito di aggiornare, in collaborazione con le regioni, le linee guida previste dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, elaborate per le attività di riabilitazione;

Visti gli accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome del 25 marzo 2009 e dell'8 luglio 2010, che individuano tra le linee progettuali, per l'utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, la linea «promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità»;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 2005 istitutivo della Commissione tecnico scientifica sullo stato vegetativo e stato di minima coscienza, avente come finalità lo studio ed un'approfondita ricerca di carattere statistico, medico, scientifico e giuridico, circa le dimensioni del fenomeno connesso ai pazienti in stato vegetativo e/o minimamente coscienti nel nostro Paese;

Visto il documento «Stato vegetativo e di minima coscienza - epidemiologia, evidenze scientifiche e modelli assistenziali» elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale 15 ottobre 2008 che propone suggerimenti operativi, per l'individuazione di modelli e requisiti organizzativi, che agevolino la realizzazione dei percorsi assistenziali, per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza;

Visto il Libro bianco sugli stati vegetativi e di minima coscienza, presentato alla stampa il 7 giugno 2010, elaborato dal «Seminario permanente di confronto sugli stati vegetativi e di minima coscienza» istituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel maggio del 2008 con l'obiettivo di contribuire a comprendere la realtà delle persone in condizione di stato vegetativo e di minima coscienza;

Considerato che il numero e l'aspettativa di vita, di soggetti in stato vegetativo e/o minimamente cosciente, è in progressivo aumento in tutti i paesi industrializzati e nel nostro Paese, dall'analisi dei dati del Ministero della salute desumibili dalle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) relative al quinquennio 2002-2006 dei pazienti dimessi con codice 780.03 (stato vegetativo persistente), si evince un trend di incremento annuale delle dimissioni totali, compreso tra il 6,3% ed il 20%;

Considerato che il progresso tecnico-scientifico e l'implementazione delle conoscenze e delle tecniche nel campo della rianimazione, hanno determinato sia un miglioramento della qualità dell'assistenza, che una prolungata sopravvivenza a patologie degenerative cerebrali;

Rilevato che le questioni bioetiche, tecnico-operative e clinico scientifiche connesse all'assistenza e alla cura delle persone in stato vegetativo o di minima coscienza, assurgono sempre più all'attenzione del mondo scientifico e dell'opinione pubblica;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata, di sensibilizzazione nazionale, orientata a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla dolorosa situazione dei malati che si trovano in stato di gravissima disabilità da stato vegetativo, da gravi cerebro lesioni acquisite e dei loro familiari;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 45, che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni;

Considerato che la Federazione nazionale associazioni trauma cranico (F.N.A.T.C), la Rete, Associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi celebrolesioni acquisite, l'Associazione vita vegetativa (Vi.Ve.), hanno fatto pervenire, al Ministero della salute, in data 7 giugno 2010, formale richiesta di indizione della «Giornata nazionale degli stati vegetativi», per il giorno 9 febbraio 2011;

Considerato che tale data è stata individuata in ragione della ricorrenza della morte di Eluana Englaro, avvenuta il 9 febbraio 2009;

Considerato che il Ministro in data 30 settembre 2010 ha approvato la proposta per l'indizione di tale giornata;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 9 febbraio di ogni anno la «Giornata nazionale degli stati vegetativi».

Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, si impegnano a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'attenzione e l'informazione su questo tipo di disabilità, che coinvolge oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 301

11A00501

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010.

Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *b)* del trattato delle Comunità europee (trattato CE), per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

Vista la comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea, del 7 aprile 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della Commissione europea, del 31 ottobre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione europea, del 15 dicembre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Vista la comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2010;

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)* del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE);

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;

Considerata la necessità di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro temporaneo dell'Unione;

Vista la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;

Ritenuta la necessità che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella riunione del 16 dicembre 2010;

ADOTTA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente direttiva è rivolta alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9.

3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione n. 2004/C 244/02 della Commissione europea, del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e successive modificazioni;

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2.

Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti di cui al presente decreto, alle imprese di qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nel decreto medesimo. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9.

2. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

Art. 3.

Aiuti compatibili di importo limitato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui al paragrafo 2.2 della comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:

a) gli aiuti siano in forma di regime;

b) il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, o, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011;

c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, dall'impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che attesti che l'impresa beneficiaria stessa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008;

d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;

e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato secondo le modalità del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute o altro onere;

g) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

h) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli siano destinati all'intero settore e non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore;

i) gli aiuti alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti compatibili di importo limitato fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di essere parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Art. 4.

Aiuti di Stato sotto forma di garanzie

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie è quello risultante dall'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1, o quello calcolato sulla base del metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010;

b) per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, detto premio può essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro il limite del 15%;

c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i due anni, i premi di sicurezza di cui all'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1 possono essere applicati, senza riduzione, per un periodo massimo supplementare di otto anni o, per le imprese di grandi dimensioni, di dieci anni;

d) l'importo massimo del prestito non supera:

1) la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010;

2) nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività.

Nel caso di prestiti per investimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1 possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione;

e) oggetto della garanzia possono essere:

1) nel caso di piccole e medie imprese, sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;

2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente i prestiti per gli investimenti;

f) la misura della garanzia non supera l'80% del prestito per tutta la durata dello stesso;

g) gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2011;

h) gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Art. 5.

Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

b) il metodo di calcolo di cui alla lettera *a)* è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2013;

c) il tasso agevolato può riferirsi:

1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio;

2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente ai prestiti per gli investimenti;

d) l'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà.

2. Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea.

Art. 6.

Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al paragrafo 2.5 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2011 e che la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.

2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3% su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.

3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo di cui all'art. 5, è fissata al 15%, per le imprese di grandi dimensioni, ed al 25%, per le piccole e medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

4. Gli aiuti non possono essere concesso alle imprese in difficoltà.

Art. 7.

Cumulo

1. I massimali d'aiuto fissati nella comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione.

2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.

3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

4. In caso di cofinanziamento con i fondi strutturali ed altri strumenti di finanziamento comunitari, devono essere rispettate le norme ad essi applicabili.

Art. 8.

Monitoraggio e relazioni

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie:

a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia delle misure adottate;

b) entro il 31 marzo 2012, l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti *ad hoc* di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, accompagnato da una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni della Commissione europea di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 15 settembre 2011, una relazione complessiva sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 659/1999.

3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'art. 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.

4. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'art. 1 designano un responsabile unico e ne comunicano tempestivamente il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

5. I responsabili degli uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva è effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di cui all'art. 1.

4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai fini dell'adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia della presente direttiva è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.

5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle pubbliche amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1, che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 86

11A00511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casamassima (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamassima (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Cinzia Carrieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casamassima (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 novembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamassima (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cinzia Carrieri.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Bassignana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bassignana (Alessandria);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, al cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Enrica Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bassignana (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 novembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Enrica Montagna.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Urgnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Urgnano (Bergamo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Urgnano (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Pomponio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Urgnano (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Venceslao Testa.

Il citato amministratore, in data 10 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Urgnano (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontelatone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontelatone (Caserta);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, al cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontelatone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontelatone (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Carusone.

Il citato amministratore, in data 10 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontelatone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2011 ammonta a 21.930 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, e 10 novembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. quindicennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A00536

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2011 ammonta a 21.930 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 10 novembre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A00537

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2010.

Ricostituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione salari in agricoltura di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 13 del 16 ottobre 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Parma;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del citato organo collegiale, per decorso quadriennio;

Valutata la rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro di categoria, anche a seguito dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del Comitato provinciale INPS della sede di Parma;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore agricolo della provincia di Parma:

datoriali: Unione provinciale degli agricoltori – Federazione provinciale Coldiretti – Confederazione italiana agricoltori;

dei lavoratori: CGIL – CISL – UIL;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato più volte sollecitato, anche con varie richieste telefoniche, ad indicare i propri rappresentanti, a cui non ha dato alcun riscontro;

Decreta:

La Commissione provinciale per la cassa integrazione salari in agricoltura è composta come segue:

direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Parma – Presidente;

dott.ssa Tiziana Mazzeo - Responsabile del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del Lavoro di Parma – membro supplente;

direttore pro-tempore della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Parma – membro effettivo;

dott. Cosimo Abbattista della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Parma – membro supplente;

sig.ra Marta Zambrelli – membro effettivo;

sig.ra Ivana Tassone – membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro – Unione Provinciale degli Agricoltori;

sig. Marco Tamani – membro effettivo;

sig. Michele Parisi – membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro – Federazione provinciale Coldiretti;

sig.ra Laura Friggeri– membro effettivo;

sig.ra Tiziana Peschiera – membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro – Confederazione italiana agricoltori;

sig. Massimo Bussandri – membro effettivo;

sig. Matteo Rampini – membro supplente in rappresentanza dei lavoratori – CGIL;

sig. Andrea Casoli – membro effettivo;

sig. Gianni Alviti – membro supplente in rappresentanza dei lavoratori – CISL;

sig. Luciano Manzini – membro effettivo;

sig. Oreste Colonna – membro supplente in rappresentanza dei lavoratori – UIL;

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Parma, 21 dicembre 2010

Il direttore provinciale: GIORDANO

11A00322

DECRETO 23 dicembre 2010.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione del comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd collegato lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 31 della legge n. 183/2010 che disciplina le controversie di lavoro e istituisce la nuova commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che l'art. 31 della legge n. 183/2010 stabilisce che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle OO.DD. va rilevata su base territoriale;

Richiamati i dati relativi alla consistenza delle attività economiche provinciali e delle organizzazioni rappresentative rilevate in occasione del rinnovo del comitato provinciale INPS di cui al proprio decreto n. 10 del 4 novembre 2010 e le motivazioni delle scelte operate che si intendono integralmente richiamati;

Tenuto conto delle valutazioni e comparazioni tra le organizzazioni, nello spirito della più ampia partecipazione delle organizzazioni operanti sul territorio; le valutazioni relative alla rappresentanza sono state assunte anche in funzione della diffusione nell'ambito provinciale di strutture territoriali e dell'incidenza, direttamente quantificata dalla direzione provinciale del lavoro di Latina attraverso la direzione dello sportello unico per l'immigrazione, delle richieste di lavoratori stagionali da parte delle organizzazioni datoriali in campo agricolo;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni ritenute maggiormente rappresentative;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione, di cui all'art. 31 delle legge n. 183/2010, è così costituita:

presidente: il direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

rappresentanti effettivi dei lavoratori:

C.G.I.L.: Randich Patrizia, nata a Fiume (EE) il 3 giugno 1955 e residente a Latina in via Don Minzoni n. 143 - e-mail patriziacgil@libero.it;

C.I.S.L.: Di Gerio Polo, nato a Latina il 9 dicembre 1976 e residente a Latina in via Aprilia n. 70 - e-mail ust.latina@cisl.it;

U.I.L.: Di Rezze Luigi, nato a Latina il 23 marzo 1950 e residente a Latina in via Fiuggi n. 39 - e-mail csplatina@uil.it;

U.G.L.: Sicuro Francesco, nato a Reggio Calabria il 16 luglio 1933 e residente a Latina in via Don Torello n. 20 - e-mail vertenze@ugllatina.it;

rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:

Confindustria: Bornengo Massimo, nato a Novara l'8 aprile 1958 e residente a Rocca Priora (Roma) in via delle Carrozze n. 7 - e-mail info@confindustrialatina.it;

C.N.A.: Centola Domenico, nato a Torino il 4 maggio 1967 e residente a Formia (Latina) in via Mamurrano, snc - e-mail nicocentola@cnalatina.it;

Confcommercio: Cassano Rino Salvatore, nato a Roma il 19 maggio 1944 e residente a Gaeta (Latina) in via Lungo Mare Gaboto n. 46 - e-mail confcommercio-it@unl.net;

Coltiv.diretti: De Angelis Cristina, nata a Roma il 24 giugno 1966 e residente a Formia (Latina) in via Porto Capossele n. 11 - e-mail cristina.deangelis@coldiretti.it;

rappresentanti supplenti dei lavoratori:

C.G.I.L.: Parlagreco Mario, nato a Catanzaro il 15 giugno 1945 e residente a Latina in via Cimarosa n. 16 - e-mail mario.mario45@libero.it;

C.I.S.L.: Di Prospero Pino, nato a Sezze (Latina) il 4 aprile 1954 e residente a Latina in via S. Tommaso D'Aquino n. 32 - e-mail ust.latina@cisl.it;

U.I.L.: Vitiello Mariagabriella, nata a Torre del Greco (Napoli) il 14 maggio 1980 c/o Uil Latina via Villafranca, snc - e-mail csplatina@uil.it;

U.G.L.: Chinappi Valeria, nata a Latina il 10 maggio 1971 e residente a Latina in via Don Torello n. 85 - e-mail vertenze@ugllatina.it;

rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:

Confindustria: Graziani Domenico, nato a Priverno (Latina) l'8 settembre 1948 e residente a Priverno (Latina) c/o Confindustria Latina via Montesanto n. 8 - e-mail info@confindustrialatina.it;

C.N.A.: Goltara Enrico, nato a Terracina (Latina) il 25 agosto 1971 e residente a Terracina (Latina) in via E. De Amicis n. 20 - e-mail ufficiopaghe@cnalatina.it;

Confcommercio: Ficaccia Salvatore, nato a Sezze il 6 agosto 1960 e residente a Sezze (Latina) in via Piagge Marine n. 99 - e-mail confcommercio-it@unl.net;

Coltiv.diretti: Martelli Salvatore, nato a Latina il 9 luglio 1967 e residente a Pontinia (Latina) in via Trieste n. 102/bis - e-mail salvatore.martelli@coldiretti.it.

Il presente decreto immediatamente esecutivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - serie generale.

Latina, 23 dicembre 2010

Il direttore provinciale: GUARINO

11A00484

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e v.v., Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v. e Lampedusa-Catania e v.v..

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 e il decreto n. 551 del 24 giugno 2009 che hanno imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Vista la delega conferita con nota n. 0016656 del 16 aprile 2010 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota n. 4273 del 10 maggio 2010 con la quale la Regione Siciliana dichiara di essere disponibile a cofinanziare la continuità territoriale della Sicilia con uno stanziamento pari ad euro € 7.003.000,00;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 15 giugno 2010 e il 3 agosto 2010;

Preso atto delle conclusioni della riunione tenutasi a Roma il 18 novembre 2010 con la partecipazione di rappresentanti del Ministero, dell'Enac e del Comune di Pantelleria nel corso della quale sono stati modificati gli orari di partenza e di arrivo di alcuni voli per tener conto dell'orario di apertura dell'aeroporto di Pantelleria;

Tenuto conto degli impegni assunti formalmente dall'ENAC con nota n. 0117097 del 5 ottobre 2010 in ordine all'intervento finanziario per l'annualità decorrente dalla stagione «Summer 2011»;

Ritenuto che occorre procedere ad una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota ministeriale n. 5078 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota ministeriale n. 5080 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 5079 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.A.), Palermo (Soc. GESAP S.p.A.), Catania (Soc. SAC S.p.A.), Pantelleria (Soc. G.A.P. S.p.A.) e al vettore Soc. Meridiana S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2011.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 5.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettoe stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Art. 7.

A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree».

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Lampedusa – Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Siciliana nei giorni 15 giugno 2010 e 3 agosto 2010 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1) Rotte interessate.

Pantelleria – Trapani e viceversa;
Pantelleria – Palermo e viceversa;
Lampedusa – Palermo e viceversa;
Lampedusa – Catania e viceversa;

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2) Requisiti richiesti.

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria:
- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3) Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1) In termini di numero di frequenze minime e di orari.

a) Tra Pantelleria e Trapani:
La frequenza minima è la seguente:
- 3 voli giornalieri per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nelle seguenti fasce orarie:
- 1 volo con partenza nella fascia 06.30 – 07.00

- 1 volo con partenza nella fascia 15.00 – 16.00
- 1 volo con partenza nella fascia 18.00 – 18.30

b) Tra Trapani e Pantelleria:
La frequenza minima è la seguente:
- 3 voli giornalieri da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nelle seguenti fasce orarie:
- 1 volo con partenza nella fascia 08.00 – 08.30
- 1 volo con partenza nella fascia 16.30 – 17.00
- 1 volo con partenza nella fascia 19.20 – 19.40

c) Tra Pantelleria e Palermo:
La frequenza minima è la seguente:
- 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 09.00 – 09.30
- 1 volo giornaliero da operarsi dal 16 settembre al 14 giugno con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti, e dal 15 giugno al 15 settembre con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 16.30 – 17.30 dal 15 giugno al 15 settembre
- 18.00 – 19.00 dal 16 settembre al 14 giugno
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 19.50 – 20.20

d) Tra Palermo e Pantelleria:
La frequenza minima è la seguente:
- 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 08.30 – 09.00
- 1 volo giornaliero da operarsi dal 16 settembre al 14 giugno con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti, e da 15 giugno al 15 settembre con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 15.30 – 16.30 dal 15 giugno al 15 settembre
- 17.00 – 18.00 dal 16 settembre al 14 giugno
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 18.30 – 19.00

e) Tra Lampedusa e Palermo:
La frequenza minima è la seguente:
- 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 06.30 – 07.30
- 1 volo giornaliero da operarsi dal 1° novembre al 30 aprile con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti, e dal 1° maggio al 31 ottobre con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 15.00 – 16.00
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 19.30 – 20.30

f) Tra Palermo e Lampedusa:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 10.00 – 11.00
- 1 volo giornaliero da operarsi dal 1° novembre al 30 aprile con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti, e dal 1° maggio al 31 ottobre con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 20.00 – 21.00
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- 18.00 – 19.00

g) Tra Lampedusa e Catania:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 12.00 – 13.00
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 12.00 – 13.00

h) Tra Catania e Lampedusa:

- 1 volo giornaliero da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 13.00 – 14.30
- 3 voli settimanali da operarsi nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- 13.00 – 14.30

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2) In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

I servizi oggetto della presente imposizione dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati, della tipologia indicata in corrispondenza con le singole rotte.

Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festività natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo), dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.3.

in caso di cancellazione i passeggeri dovranno essere riprotetti con voli di recupero.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di

agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

Su tutti i voli dovrà essere prevista una riserva di posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali.
In particolare sarà prevista:

- una riserva di 3 posti sui voli operati con aeromobili con capacità non inferiore a 44 posti, di cui uno non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino a 1 ora prima della partenza.
- una riserva di 5 posti sui voli operati con aeromobili con capacità non inferiore a 120, di cui 3 posti non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino a 1 ora prima della partenza.

Sui voli effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti dovranno essere offerte adeguate garanzie per il trasporto di barellati.

3.3) In termini di tariffe.

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Tariffa ridotta

Pantelleria – Palermo:	29,00 EUR	Palermo – Pantelleria:	29,00 EUR
Lampedusa – Palermo:	36,00 EUR	Palermo – Lampedusa:	36,00 EUR
Lampedusa – Catania:	36,00 EUR	Catania – Lampedusa:	36,00 EUR
Pantelleria – Trapani:	21,00 EUR	Trapani – Pantelleria:	21,00 EUR

Tariffa intera

Pantelleria – Palermo:	38,00 EUR	Palermo – Pantelleria:	38,00 EUR
Lampedusa – Palermo:	47,00 EUR	Palermo – Lampedusa:	47,00 EUR
Lampedusa – Catania:	47,00 EUR	Catania – Lampedusa:	47,00 EUR
Pantelleria – Trapani:	27,00 EUR	Trapani – Pantelleria:	27,00 EUR

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

sulla rotta Pantelleria – Palermo e viceversa:	i residenti a Pantelleria;
sulla rotta Lampedusa – Palermo e viceversa:	i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Lampedusa – Catania e viceversa:	i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Pantelleria – Trapani e viceversa:	i residenti a Pantelleria.

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.

Tutte le tariffe indicate dovranno essere abbattute del 33% per Child e del 90% per Infant.

La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (Adult e Child).

In caso di *no-show* la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potrà superare il 10% della tariffa.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tale modalità dovrà essere garantita anche presso gli scali di Pantelleria e Lampedusa.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1) Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

2**)** Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata, tenuto conto dell'incidenza del costo del carburante sui costi per ora volo, che, per ciascuna rotta, si fissa invariabilmente pari a :

rotta Pantelleria – Trapani e vv. = 13%
rotta Pantelleria – Palermo e vv. = 16%
rotta Lampedusa – Palermo e vv = 18%
rotta Lampedusa – Catania e vv. = 13%

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in dollari, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 442,68 €/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

3) Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

3.4) In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

1) garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
2) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;
3) corrispondere all'E.N.A.C. a titolo di penale la somma di 3.000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate per la continuità territoriale della Sicilia.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto 3), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4) Presentazione dell'accettazione

Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

E.N.A.C. della Sicilia, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di

€ 60.000,00 per la rotta Lampedusa – Palermo e viceversa
€ 11.000,00 per la rotta Lampedusa – Catania e viceversa
€ 37.000,00 per la rotta Pantelleria – Trapani e viceversa

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B)

Per consentire l'ordinata operatività della rotta e per evitare le accettazioni di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi, inferiori a quanto indicato nel punto 3.4, le accettazioni successive all'entrata in vigore degli oneri dovranno pervenire all'ENAC non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria. Tale garanzia dovrà ammontare a:

€ 194.000,00 per la rotta Pantelleria – Palermo e viceversa
€ 303.000,00 per la rotta Lampedusa – Palermo e viceversa
€ 57.000,00 per la rotta Lampedusa – Catania e viceversa
€ 183.000,00 per la rotta Pantelleria – Trapani e viceversa

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia .

5) Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori esercenti il servizio, è istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, un membro dell'E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio.

Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.

11A00316

DECRETO 15 dicembre 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Firenze e v.v., Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010 con il relativo allegato tecnico, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 1° giugno 2010 avente ad oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa»;

Vista la Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi nella Comunità pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 174 del 1° luglio 2010;

Vista la comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi nella Comunità pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 174 del 1° luglio 2010;

Vista la nota dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) n. 0112075 del 24 settembre 2010 con la quale viene comunicato l'esito negativo della gara per l'assegnazione delle rotte onerate da e per l'Isola d'Elba, in quanto la Commissione esaminatrice non ha ritenuto conformi le offerte presentate per il bando di gara europeo, la cui comunicazione è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 174 del 1° luglio 2010;

Vista la nota ministeriale n. 0004126 del 30 settembre 2010, con la quale viene informata la Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del risultato della gara;

Preso atto delle conclusioni dell'incontro tenutosi il giorno 25 ottobre 2010 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra lo stesso Ministero, la Regione Toscana e l'ENAC, sintetizzate in un documento condiviso nel quale, in considerazione dell'esito negativo della gara si conferma l'interesse della Regione Toscana di attivare i collegamenti onerati in argomento, di riproporre lo stesso bando di gara e procrastinare alla data del 27 marzo 2011 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico, imposti per i collegamenti onerati per l'Isola d'Elba con il decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010 gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Marina di Campo – Firenze e viceversa e Marina di Campo – Pisa e viceversa diverranno obbligatori a far data dal 27 marzo 2011.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

11A00320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2010.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2010/46/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2010/46/UE;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato della direttiva 2010/46/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».

Il presente decreto è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei conti ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 337

11A00533

DECRETO 27 dicembre 2010.

Regolamentazione della deroga all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le imbarcazioni che esercitano la pesca con il sistema delle reti a strascico nei Compartimenti Marittimi della Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 13, par. 2, del Reg. 1967/2006 che dispone il divieto all'uso da reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11 del medesimo articolo che autorizza, qualora sussistano determinati requisiti, l'uso da reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche;

Vista la nota della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 21391 del 16 luglio 2009, contenente la comunicazione alla Commissione Europea di deroga in materia di distanza minima dalla costa per le reti da traino;

Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb D (2010) del 10 maggio 2010, a riscontro della nota sopra indicata della Direzione Generale;

Ritenuto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per tutti i compartimenti marittimi della Liguria;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco allegato al presente decreto al fine di garantire l'esercizio della pesca con reti a strascico in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n.1967/2006 anche alle imbarcazioni che stazionano nei Compartimenti marittimi della Liguria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta

Art. 1.

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato, negli specchi acquei antistanti i Compartimenti marittimi della Liguria, ricompresi nella fascia tra 0,7 ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa, è consentito per le unità da pesca di cui all'allegato elenco l'uso di reti a strascico, a condizione che la profondità del fondale non sia inferiore all'isobata dei 50 metri.

2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei Compartimenti marittimi della Liguria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni, possono presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa attestazione dei predetti requisiti da parte della Capitaneria di porto competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

GENOVA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000001306	00GE08782	NIAGARA
2	ITA000001339	02GE03446	IRENE
3	ITA000004105	00GE04208	MARIA ROSA
4	ITA000004131	00GE08387	SANPEY
5	ITA000004134	00GE08398	NOI TRE
6	ITA000004185	02GE02548	BABBO CIRO
7	ITA000004191	02GE03131	LAVORATORE SECONDO
8	ITA000004193	02GE03253	NUOVO VITTORIO FILIPPO
9	ITA000004194	02GE03256	CANDIDO
10	ITA000004196	02GE03268	METEORA
11	ITA000004199	02GE03277	SAN SILVERIO
12	ITA000004201	04GE01440	FELICINA
13	ITA000004202	02GE03285	ELISA DELLA CASA
14	ITA000004204	02GE03291	BUON FEDERICO
15	ITA000004228	02GE03335	PINETTO GIACOMO
16	ITA000004229	02GE03337	BIG RAMON
17	ITA000004231	02GE03345	ELISABETTA
18	ITA000004238	02GE03356	ARDITO
19	ITA000004239	02GE03360	IMPAVIDO
20	ITA000004317	05GE00085	IL GIOVANNUCCIO
21	ITA000004324	05GE00006	SAN GIUSEPPE
22	ITA000004346	02GE03418	MONELLO
23	ITA000004372	17GE00643	PRIMULA CALABRESE
24	ITA000013356	00GE08808	MEDUSA Iª
25	ITA000013821	00GE08865	PADRE PIO
26	ITA000014200	02GE03419	ACQUARIO
27	ITA000014601	03GE01089	ERMETE
28	ITA000014698	05GE00089	MICHELANGELO
29	ITA000015309	00GE08683	FEIPIN
30	ITA000015537	05GE00090	POLPO MARIO
31	ITA000017080	00GE08853	MORINO
32	ITA000017125	02GE03420	MICHELE PRIMO
33	ITA000018997	00GE08703	MOANA I
34	ITA000018998	02GE03421	SANTA MARGHERITA LIGURE
35	ITA000019128	00GE08714	STELLA DEL SUD
36	ITA000023299	05GE00088	INCANTATRICE
37	ITA000023552	00GE08740	POTTY II
38	ITA000024557	00GE08751	LUPO Iª
39	ITA000024877	00GE08759	SQUALO III
40	ITA000024968	04GE01452	MONIC
41	ITA000026025	05GE00095	CHIMERA
42	ITA000026814	05GE00099	JAZZ

LA SPEZIA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000004061	00SP04421	SPERANZA
2	ITA000004326	05SP00428	COSTANTE
3	ITA000004347	00SP04511	IVO
4	ITA000005095	00SP04433	ENZO C.
5	ITA000013471	00SP04537	RAFFAELE PALUMBO
6	ITA000006682	00SP04458	ORCHIDEA
7	ITA000009635	00SP04460	LEONARDO CAMMARERI
8	ITA000010773	00SP04230	MICHELANGELO
9	ITA000014203	00SP04498	ALE ELE C.
10	ITA000014654	00SP04207	GRAZIA
11	ITA000014669	00SP04247	A. ARIMAT
12	ITA000014716	09SP00188	DELFINO
13	ITA000014718	09SP00271	ALE
14	ITA000015533	00SP04492	SS. COSMA E DAMIANO
15	ITA000016935	00SP04535	ZEUS II
16	ITA000017114	00SP04301	MICHELE I
17	ITA000017193	11SP00840	LE GEMELLE
18	ITA000027843	11SP00839	LOMATT
19	ITA000026600	11SP00836	"MICHELE 1ª P"
20	ITA000027997	04SP00432	NINA
21	ITA000019830	00SP04361	GESU' BAMBINO
22	ITA000023235	00SP04393	LUCA C.
23	ITA000019003	00SP04430	EMMAUS

IMPERIA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000001238	01IM01853	GIOVANNI PADRE
2	ITA000001283	02IM00375	SAN NICOLA
3	ITA000004858	00IM01028	S. LUDOVICUS REX
4	ITA000004891	00IM01097	ORCHIDEA BIANCA
5	ITA000004903	00IM01110	OVIDIO II
6	ITA000004904	00IM01111	S.ANNA II
7	ITA000004916	00IM01129	MARICA
8	ITA000004920	00IM01136	SAN FRANCESCO D'ASSISI
9	ITA000004976	02IM00378	ANNETTA II
10	ITA000004980	02IM00370	SANTA BARBARA
11	ITA000004998	01IM01813	MARIA GRAZIA
12	ITA000005009	01IM01828	GRAZIA ROSA II
13	ITA000005015	01IM01840	PATRIZIA
14	ITA000006965	01IM01857	NUOVO S. FRANCESCO
15	ITA000012929	00IM01183	QUO VADIS
16	ITA000014674	01IM01860	PAPA' GIUSEPPE
17	ITA000018236	01IM01863	GALLIANO MIRKO II
18	ITA000027689	01IM01875	PORTERA
19	ITA000025224	01IM01872	LOBNA I
20	ITA000025350	00IM01173	GUERRIERO
21	ITA000025687	01IM01871	FURORE IV
22	ITA000025165	02IM00373	DEA SIMONA
23	ITA000024847	01IM01820	MINA

SAVONA			
	UE	Matricola	Nome m/p
1	ITA000006509	00SV04998	MICHELINA II
2	ITA000015227	00SV04553	D'ERCOLE PADRE
3	ITA000015242	00SV04660	COLOMBA
4	ITA000015269	00SV04788	BACICIN V
5	ITA000015301	00SV04849	SIRIO
6	ITA000025192	00SV05014	PADRE PIO I
7	ITA000023569	00SV04968	P. D'ERCOLE

MARINA DI CARRARA			
	UE	Matricola	Nome m/p
1	ITA000005303	00MC01335	SILVANGELA
2	ITA000005621	00MC00403	GORGONA II
3	ITA000005633	00MC01188	TITTI
4	ITA000010003	00MC01321	FARFALLETTA
5	ITA000017224	00MC01320	MARIEMI II
6	ITA000027541	00MC01339	DANIELA

11A00324

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ezio Zanin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Ezio Zanin, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo quale titolare di una gelateria in Germania per oltre 10 anni valutabili, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Ezio Zanin, cittadino italiano, nato a Conegliano (TV) in data 22 aprile 1959, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00323

DECRETO 22 dicembre 2010.

Graduatoria delle iniziative presentate ai sensi del decreto 22 dicembre 2009 riguardante il bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la delibera del CIPE n. 1 del 22 marzo 2006, che ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel Programma già attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT (Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese), nonché al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale sono state definite le finalità e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT già avviato dall'Istituto per la promozione industriale;

Visto l'art. 6-*quater* della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha stabilito la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal CIPE con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate;

Considerato che, conseguentemente alla revoca summenzionata, le risorse a disposizione per l'attuazione del Programma RIDITT sono divenute complessivamente pari a 17,8 milioni di euro rispetto ai 34,35 originariamente previsti;

Visto il conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, inerente la rideterminazione delle risorse per il Programma RIDITT;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)* del summenzionato decreto che individua una specifica misura destinata al «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, che specifica le modalità di attuazione della misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Considerato l'art. l, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009 che ha destinato 12,5 milioni di euro alla misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, con il quale è stato indetto il «Bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia», per l'attuazione della summenzionata misura *a)*;

Visti i decreti del direttore generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese del Ministero delle attività produttive del 24 luglio 2007 e del 22 maggio 2008, con i quali è stata istituita la «Commissione tecnica di coordinamento programma RIDITT», incaricata anche della valutazione dei progetti pervenuti in risposta al suddetto bando;

Visto l'esito dei lavori di valutazione effettuati dalla summenzionata Commissione

Decreta:

Articolo unico

1. I progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e di creazione di imprese ad alta tecnologia inseriti nella graduatoria del bando di cui al decreto del 22 dicembre 2009 sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

2. Per ciascuna delle 10 aree tecnologiche individuate dal suddetto bando, sarà agevolato il primo progetto in graduatoria, identificato dalla dicitura «primo classificato dell'area»;

3. Le restanti risorse saranno assegnate scorrendo la graduatoria complessiva di merito in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione, indipendentemente dall'area tecnologica di appartenenza.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: ESPOSITO

ALLEGATO

Bando RIDITT 2010 - Graduatoria

Area tecnologica	#	Acronimo	Coordinatore	Valutazione		Punteggio totale	
				Qualità raggrupp.	*Qualità progetto*		
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	12	SMILING	Università Politecnica delle Marche	29,5	58	87,5	Primo classificato nell'area
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	15	CESAR	Politecnico di Bari	31,5	50	81,5	
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	40	IOTPrise	Università di Pisa	31,5	50	81,5	Primo classificato nell'area
Tecnologie energetiche	56	ETICO	Politecnico di Milano	31	50	81	Primo classificato nell'area
Biotecnologie	52	IMPATTO	Università di Firenze	32,5	48	80,5	Primo classificato nell'area
Tecnologie ambientali	2	NET-ECO	Università del Salento	31,5	49	80,5	Primo classificato nell'area
Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie	42	IN.TE.R.A.M.NA	Università di Perugia	33	47	80	Primo classificato nell'area
Biotecnologie	55	BioTTasa	CNR	32,5	47	79,5	
Tecnologie energetiche	45	EPC	CNR	29	50	79	
Tecnologie meccaniche e della produzione industriale	49	GENESI	CNR	29	48	77	Primo classificato nell'area
Tecnologie organizzativo-gestionali	32	OPTIMUS	ENEA	23,1	51,2	74,3	Primo classificato nell'area
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	5	Ricostruire	Università dell'Aquila	28	46	74	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	25	TARGET	Politecnico di Torino	21	52	73	
Biotecnologie	48	Bio-MD	Università di Milano-Bicocca	27,5	45	72,5	
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	36	ITIM	Università di Milano	26,5	46	72,5	
Tecnologie organizzativo-gestionali	35	CLUSTER_TEC	Università del Salento	24,2	48	72,2	
Tecnologie energetiche	19	Rete TER	Università della Calabria	28	44	72	
Tecnologie meccaniche e della produzione industriale	29	NAUTECH	Università di Bologna	17	54	71	
Tecnologie energetiche	53	ENTER_SICILIA	Università di Palermo	34	37	71	
Biotecnologie	1	Bio.Sa.Ci	Seconda Università degli Studi di Napoli	30	40	70	
Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche	43	DI.TR.IM.MIS	Università del Sannio	24	46	70	Primo classificato nell'area
Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie	8	Nano.Star.TT	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	20,5	49	69,5	
Tecnologie chimiche e separative	28	CERTOLIO	Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e	21,5	48	69,5	Primo classificato nell'area
Tecnologie energetiche	58	VVATT	ENEA	23	46	69	
Tecnologie chimiche e separative	14	ECO.TEC	Università del Salento	22,5	46	68,5	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	47	TRANSFER-IT	Università di Roma La Sapienza	23	45	68	
Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche	31	SMART	Università di Firenze	18	50	68	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	16	SFIDA	Università di Napoli Federico II	21,5	46	67,5	
Tecnologie meccaniche e della produzione industriale	39	EASY TECH	Università di Napoli Federico II	20,5	46	66,5	
Tecnologie organizzativo-gestionali	10	SAMPA	Università Mediterranea di Reggio Calabria	24,3	42,2	66,5	
Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie	57	SIGMA	ENEA	21	45	66	
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	23	E-COM	Università Cà Foscari Venezia	20,5	45	65,5	
Tecnologie energetiche	7	INNReTE	Università del Salento	24,5	41	65,5	
Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie	51	ALI	Università di Salerno	23	42	65	
Tecnologie energetiche	50	FUELBYCO2	Università di Milano-Bicocca	30	33	63	
Tecnologie meccaniche e della produzione industriale	22	ACUMEC	Università di Cassino	19	44	63	
Biotecnologie	38	BIOTRANSFER	Università di Napoli Federico II	21,5	41	62,5	
Biotecnologie	4	BIO4LIFE	Università di Foggia	19	43	62	
Tecnologie energetiche	3	Un.I.T.E.	Università di Milano	19	43	62	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	37	SALUS-VITA	Università del Sannio	26,5	35	61,5	
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	18	SiBaRi	Università di Roma Tor Vergata	17	43	60	
Tecnologie ambientali	21	IdroTec	Università di Camerino	23,5	36	59,5	
Biotecnologie	30	INNO-BIOTEC	Università di Chieti-Pescara	22	37	59	
Biotecnologie	26	BIO.AGRO.MED.	Università dell'Aquila	19	37	56	
Tecnologie ambientali	17	INNOVAMB-TT-	Università dell'Aquila	16	40	56	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	54	SPIN.T.A.S.	Università di Catania	17	37	54	
Tecnologie organizzativo-gestionali	46	Inno-Man	Università della Calabria	17,4	35,2	52,6	
Tecnologie ambientali	33	SPIN	Università LIUC Carlo Cattaneo	16,5	32	48,5	
Tecnologie chimiche e separative	41	PrepDrugLife	Università di Napoli Federico II	13	35	48	
Tecnologie ambientali	11	DIFTRIAS	Università di Foggia	12,5	33	45,5	
Tecnologie per l'automazione e sensoristica	34	SensEM	Università Mediterranea di Reggio Calabria	11,5	31	42,5	
Tecnologie chimiche e separative	9	PANOC	Università di Palermo	12	29	41	
Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni	24	A.T.T.I.CA	Università di Napoli Federico II	14,5	26	40,5	
Tecnologie meccaniche e della produzione industriale	27	TIME	Seconda Università di Napoli	9,5	30	39,5	
Tecnologie ambientali	20	G.O.P.S.	Università di Palermo	10	21	31	

11A00535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 dicembre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. (Rep. atti n. 239/CSR)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», ed in particolare l'art. 3, comma 2, che ha previsto che «il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche - Rep. atti n. 138/CSR del 27 giugno 2007;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche» - Rep. n. 113/CSR del 20 marzo 2008;

Vista la nota pervenuta in data 25 ottobre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo in oggetto che, con lettera in data 5 novembre 2010, è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 30 novembre 2010, i rappresentanti delle Regioni hanno fatto riserva di condurre al riguardo ulteriori approfondimenti e di inviare una proposta di modifica del documento indicato in oggetto;

Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento di cui all'oggetto, rappresentando che lo stesso è stato condiviso con la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute;

Vista la lettera in data 15 dicembre 2010, con la quale la predetta nuova versione è stata trasmessa alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;

Vista la nota del 15 dicembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sul documento in oggetto nel testo diramato con la predetta lettera in data 15 dicembre 2010;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sulla nuova versione del documento in parola diramata dalla Segreteria di questa Conferenza in data 15 dicembre 2010;

Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Considerati:

il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso dalla sezione I nella seduta del 13 luglio 2010;

il decreto ministeriale del 13 maggio 2010 di costituzione della «Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore» per l'attuazione dei principi contenuti nella legge n. 38 del 15 marzo 2010;

che le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

che le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010 sono state redatte dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

che tali linee guida, alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione, debbono essere recepite in un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze con nota protocollo n. 83534 del 6 ottobre 2010;

Premesso che:

Il primo atto formale, fondamentale nella storia delle cure palliative in Italia è rappresentato dall'emanazione della legge 39 del 26 febbraio 1999 con la quale è stato previsto un programma nazionale per la creazione di strutture residenziali di cure palliative (hospice) in tutte le regioni italiane, ad oggi pari a 115.

Trascorsi più di dieci anni dall'entrata in vigore della normativa il livello di attuazione della rete assistenziale di cure palliative in Italia è ancora insoddisfacente; a fronte del forte sviluppo degli hospice si evidenzia una rilevante carenza nell'assistenza domiciliare e quindi rimane irrisolta una importante criticità che impedisce un completo diffondersi dell'assistenza palliativa.

È quindi di primaria importanza la creazione di una reale rete assistenziale nella quale i singoli nodi (hospice, assistenza domiciliare, ospedale) siano adeguatamente

sviluppati e soprattutto possano colloquiare tra loro grazie ad una regia centralizzata a livello regionale.

In relazione all'assistenza palliativa rivolta al paziente in età pediatrica permane la necessità di garantire da parte delle regioni la completa attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008.

Si ritiene pertanto indispensabile per il reale sviluppo delle cure palliative l'istituzione, con appositi provvedimenti, regionali ed aziendali di una struttura specificamente dedicata al coordinamento della rete.

Abbastanza similari sono le criticità riguardanti la creazione di reti assistenziali dedicate alla terapia del dolore.

In Europa il dolore rappresenta uno dei principali problemi sanitari in quanto interessa tutte le età, incide sulla qualità della vita delle persone e, in particolare nella forma cronica, si stima che abbia un'incidenza nella popolazione di circa il 25-30%.

Il dolore è tra tutti i sintomi quello che più mina l'integrità fisica e psichica del paziente e maggiormente angoscia e preoccupa i familiari, con un notevole impatto sulla qualità della vita.

Nonostante l'incremento registrato negli ultimi anni, l'Italia rimane tra gli ultimi paesi in Europa nella classifica delle nazioni che consumano i farmaci oppiacei.

Inoltre il dolore non è ancora uno dei parametri normalmente misurati negli ospedali, come la pressione del sangue o la temperatura, e non viene riportato in cartella clinica a differenza di quanto era previsto dall'Accordo di Conferenza Stato - Regioni del 2001 riguardante il progetto «Ospedale senza dolore».

Proprio il progetto «Ospedale senza dolore», all'infuori di poche realtà regionali non è decollato concretamente come si auspicava e per questo motivo è stato elaborato un modello assistenziale nazionale che potesse fornire risposte tali da superare le criticità attualmente esistenti.

Con il progetto complessivo di una rete assistenziale per le cure palliative e la terapia del dolore si è cercato di riorganizzare e sistematizzare l'esistente al fine di ottenere una maggiore facilità di accesso alle risorse assistenziali disponibili, in particolare rafforzando l'offerta assistenziale nel territorio per il paziente adulto e pediatrico.

Per raggiungere tale obiettivo si è fatto riferimento ad un nuovo modello organizzativo, integrato nel territorio nel quale il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari: i centri di riferimento di terapia del dolore (hub), l'ambulatorio di terapia antalgica (spoke) e gli ambulatori dei MMG realizzando così le reti assistenziali contro il dolore.

Il modello sopra esposto potrà essere attuato solo se alla base verrà creata una rete di MMG in grado di fornire una prima risposta concreta alle esigenze dei cittadini, fungendo da triage per i centri hub e spoke riducendo così il ricorso al pronto soccorso per la cura del dolore.

In ambito pediatrico, il problema presenta criticità e peculiarità tali da rendere necessario un modello organizzativo specifico che prevede l'organizzazione di centri di riferimento di terapia del dolore pediatrici (hub) per problemi specialistici su macroarea, e l'abilitazione di pediatri ospedalieri e di famiglia (in rete con il centro di riferimento) alla gestione della ampia parte delle situazioni dolorose di più facile trattazione.

Anche in questo caso l'istituzione, con appositi provvedimenti regionali ed aziendali di una struttura specificamente dedicata di coordinamento della rete rimane una scelta strategica che dovrà essere adottata in ogni regione.

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si conviene che:

in attuazione dell'art. 3 della legge n. 38 del 15 marzo 2010, riguardante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», è approvato il documento, Allegato A, parte integrante del presente Accordo, concernente le «Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali» nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore in modo tale da garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il paese.

Roma, 16 dicembre 2010

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI - LEGGE 15 MARZO 2010, N. 38, ART. 3

Questo documento rappresenta quanto .si ritiene necessario che sia previsto a livello regionale per garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il paese.

Per quanto attiene ai criteri di accreditamento, ai requisiti minimi strutturali e organizzativi, al sistema di indicatori quali/quantitativi, al sistema di tariffazione, alla formazione ed aggiornamento del personale medico e sanitario e dei volontari si fa riferimento a quanto indicato dagli art. 5 e art. 8 della suddetta legge.

Rete di cure palliative.

L'emanazione della legge n. 39/99 è stato il primo atto istituzionale riguardante lo sviluppo delle cure palliative; in particolare la legge metteva a disposizione delle regioni un finanziamento pari a circa 200 milioni di euro per la creazione di strutture residenziali di cure palliative (hospice). La volontà del legislatore era ben interpretata nel decreto attuativo dove, oltre a ripartire il finanziamento tra le regioni in base ai tassi regionali di mortalità per neoplasie, veniva richiesto alle regioni di presentare al Ministero della salute un progetto per la definizione della rete regionale di cure palliative.

Si sono così sviluppati modelli regionali differenziati nei quali c'è la totale condivisione sul dover assicurare la continuità assistenziale in ogni fase della malattia e garantendo l'assistenza domiciliare.

Avendo quindi definito il concetto di rete assistenziale di cure palliative già nell'allegato 1 del decreto del Ministero della sanità del 28 settembre del 1999 serviva una struttura regionale di riferimento che garantisse lo sviluppo della rete secondo i dettami del citato decreto.

Si ritiene pertanto indispensabile per il reale sviluppo delle cure palliative l'istituzione, con appositi provvedimenti, regionali e aziendali di una struttura specificamente dedicata di coordinamento della rete.

Le strutture attivate nei due livelli istituzionali dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

Strutture regionali:

Coordinamento e promozione del processo di sviluppo delle cure palliative a domicilio, in hospice, nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire approcci omogenei ed equità di sistema;

Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali;

Sviluppo del sistema informativo regionale sulle cure palliative;

Definizione monitoraggio di indicatori quali-quantitativi di cure palliative ivi inclusi gli standard di cui al decreto 22 febbraio 2007, n. 43;

Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e assistenza in cure palliative ai sensi dell'art. 2, comma 1;

Promozione di programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 38/2010;

Promozione e rnonitoraggio delle attività di ricerca in cure palliative.

Strutture aziendali:

Tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative;

Attivazione di un sistema di erogazione di cure palliative in ospedale, in hospice e a domicilio coerente con quanto sarà stabilito dall'art. 5 della legge n. 38/2010;

Definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi di presa in carico e di assistenza in cure palliative per i malati, ai sensi dell'art. 2, comma 1;

Promozione di sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate. Monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari;

Definizione e monitoraggio di indicatori quali-quantitativi della rete di cure palliative, ivi inclusi gli standard della rete delle cure palliative di cui al decreto 22 febbraio 2007, n. 43;

Attivazione di programmi formativi aziendali specifici in cure palliative.

Il pieno ed efficace raggiungimento degli obiettivi della rete di cure palliative richiede una dotazione organica adeguata alle necessità ed una disponibilità di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza, come indicato dall'art. 5, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 38/10 e dai successivi provvedimenti attuativi.

In relazione all'assistenza palliativa rivolta al paziente in età pediatrica si rimanda all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008.

Il rispetto puntuale di questo Accordo in termini di organizzazione della rete e di percorsi assistenziali è presupposto del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

È impegno regionale la realizzazione di specifiche campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità di accesso ai programmi di cure palliative.

Altrettanto necessario è l'impegno regionale nella sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari alle tematiche delle cure palliative in tutte le loro implicazioni tecniche e culturali.

Rete di terapia del dolore.

Come nel caso dell'assistenza palliativa anche nel caso della rete assistenziale della terapia del dolore l'atto iniziale, l'Accordo di Conferenza Stato - Regioni «Ospedale senza dolore», sottoscritto nel 2001 non ha prodotto i risultati attesi.

La creazione di Comitati ospedale senza dolore in ciascun ospedale, qualora fossero stati creati e fossero effettivamente funzionanti, non è sufficiente ad assicurare l'esistenza di una effettiva rete assistenziale.

Il passaggio al nuovo progetto «Ospedale - territorio senza dolore», cosi come indicato nell'art. 6 e nell'art. 8 della legge n. 38/2010, oltre a rafforzare l'attività dei Comitati ospedale senza dolore favorisce l'integrazione ospedale-territorio, demandando alla struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi e coinvolgendo nel processo assistenziale la figura del medico di medicina generale, introduce il concetto di rete assistenziale anche nel campo della lotta al dolore.

A differenza dell'esperienza maturata nel campo delle cure palliative, nella quale si sono sviluppate spontaneamente nelle regioni modelli di reti assistenziali diverse, in questo caso è auspicabile sviluppare un modello assistenziale uniforme, che abbia come riferimento normativo quanto è esplicitato dall'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato-Regioni come indicato dall'art. 5, comma 3 della suddetta legge in termini di requisiti minimi e di criteri di accreditamento. Anche in questo caso l'istituzione, con appositi provvedimenti regionali e aziendali di una struttura specificamente dedicata al coordinamento della rete rimane una scelta strategica che dovrà essere adottata in ogni regione.

Le strutture attivate nei due livelli istituzionali dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

Strutture regionali:

Concorrono al monitoraggio del sistema informativo regionale sulla Terapia del Dolore ai sensi dell'art. 9, comma l ;

Monitoraggio dello stato di attuazione della rete;

Controllo della qualità delle prestazioni e valutazione dell'appropriatezza da prevedersi nell'ambito del sistema di accreditamento;

Promozione di programmi obbligatori di formazione continua in terapia del dolore coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 38/10;

Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e assistenza nell'ambito della rete.

Strutture aziendali:

Tutela del diritto del cittadino ad accedere alla terapia del dolore;

Attivazione di un sistema di erogazione di terapia del dolore basato sull'interazione di tutti í nodi della rete (centri hub, centri spoke e ambulatori dei medici di medicina generale) e coerente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 38/2010;

Definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi di presa in carico e di assistenza per i malati, individuati secondo le indicazioni dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* della legge n. 38/2010;

Promozione di programmi di formazione rivolti agli operatori coinvolti nella rete di terapia del dolore ivi inclusi i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta;

Promozione di sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e dei percorsi assistenziali, da prevedersi nell'ambito del sistema di accreditamento;

La definizione di una nuova modalità assistenziale rivolta alla presa in carico del paziente con dolore cronico da moderato a severo impone la necessità di fornire una adeguata informazione alla cittadinanza sul percorso assistenziale costituito dai nodi della rete di cui il medico di medicina generale è parte integrante;

Altrettanto necessario è l'impegno regionale nella sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari all'uso dei farmaci oppiacei; questo sarà possibile attraverso opportune campagne di informazione circa l'appropriatezza prescrittiva in funzione della patologia clinica dolorosa.

Appare altresì indispensabile l'impegno delle direzioni aziendali a garantire l'accesso, sorvegliare l'attuazione e verificare l'efficacia dei percorsi diagnostico terapeutici sulla terapia del dolore e in ultimo controllare l'appropriatezza delle procedure clinico prescrittive.

11A00318

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 16 dicembre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo». (Rep. atti n. 137/CU)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni - Rep. atti n. 57/CSR del 25 marzo 2009 e Rep. atti n. 76/

CSR dell'8 luglio 2010 - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi agli anni 2009 e 2010 che prevedono rispettivamente al punto 9 (anno 2009) e 8 (anno 2010) la tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita;

Visto il Patto per la Salute 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con una Intesa tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Rep. atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;

Vista la nota del 3 novembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito Accordo in questa Conferenza un documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo», diramato alle Regioni, Province autonome ed Autonomie locali in data 10 novembre 2010;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data dicembre 2010, rappresentanti delle Regioni si sono riservate di condurre al riguardo ulteriori approfondimenti e di inviare una proposta di modifica del documento indicato in oggetto;

Rilevato che, nel corso della predetta riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI ha richiamato l'attenzione sulla necessità di prevedere un rafforzamento del sostegno integrato socio-sanitario alle situazioni post -partum più problematiche;

Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di Accordo indicato in oggetto, rappresentando che il medesimo è stato condiviso con la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute;

Vista la nota in data 15 dicembre 2010, con la quale la predetta nuova versione è stata trasmessa alle Regioni, Province autonome e Autonomie locali,

Vista la nota pervenuta in pari data, con la quale la Regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sul documento in oggetto in oggetto nel testo diramato con la predetta lettera in data 15 dicembre 2010;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini:

Premesso che:

il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001«Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza» indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, ed in particolare il punto 4.4, si prefigge la promozione del Governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive e dei capitali del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di mantenere standard elevati e migliorare le performance professionali del personale, favorendo lo sviluppo dell'eccellenza clinica;

in particolare il Piano sanitario nazionale 2006-2008 individua al punto 51 «La salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza», la riduzione del ricorso al taglio cesareo, raggiungendo il valore del 20%, in linea con i valori medi europei, attraverso la definizione di Linee Guida nazionali per una corretta indicazione al taglio cesareo, l'attivazione di idonee politiche tariffarie per scoraggiarne il ricorso improprio;

il documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano sanitario nazionale 20102012 prevede al punto 12.1 che saranno analizzati gli aspetti relativi alla sicurezza e alla umanizzazione del parto, al ricorso alla partoanalgesia e alla diminuzione dei tagli cesarei, alla promozione e sostegno dell'allattamento al seno, alla razionalizzazione della rete dei punti nascita e delle Unità Operative pediatriche-neonatologiche e delle Terapie Intensive Neonatali, al trasporto materno e neonatale.

Considerato che:

l'eccessivo ricorso al taglio cesareo ha portato l'Italia ad occupare il primo posto tra i Paesi Europei, superando i valori europei riportati nel rapporto Euro-Peristat sulla salute maternoinfantile del dicembre 2008. L'Italia detiene la percentuale più elevata pari al 38%, seguita dal Portogallo con il 33% mentre tutti gli altri Paesi presentano percentuali inferiori al 30% che scendono al 15% in Olanda e al 14% in Slovenia. In Italia si è passati dall'11,2% del 1980 al 29,8% del 1996 ed al 38,4% del

2008 con notevoli variazioni per area geografica (23,1% in Friuli-Venezia Giulia e 61,9% in Campania) e presenza di valori più bassi nell'Italia settentrionale e più alti nell'Italia centrale, meridionale;

i dati disponibili confermano, per quanto riguarda il taglio cesareo e, in generale l'assistenza in gravidanza e al parto, l'aumento in Italia del ricorso a una serie di procedure la cui utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro condizioni cliniche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione;

in Italia, nel 2008, sono stati effettuati circa 220.000 interventi di taglio cesareo, con un costo umano ed economico non trascurabile: il rischio di morte materna è infatti di 3-5 volte superiore rispetto al parto vaginale e la morbosità puerperale è 10-15 volte superiore;

i punti nascita con un numero di parti inferiori a 500, privi di una copertura di guardia medicoostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva h24, rappresentano ancora una quota intorno al 30% del totale e sono presenti, in particolar modo, nell'Italia centrale e meridionale. In tali strutture il numero di parti è esiguo (la media è inferiore ai 300 parti/anno) e rappresenta meno del 10% dei parti totali.

In queste unità operative, deputate all'assistenza del parto in condizioni di fisiologia, dove sarebbe ragionevole attendersi una minore prevalenza di patologie, si eseguono più cesarei (50%), mentre nelle unità operative più grandi e di livello superiore dove c'è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte inferiore, sebbene la variabilità sia ampia;

accanto alle classiche indicazioni cliniche, assolute e/o relative, materne e/o fetali, coesistono, con sempre maggior frequenza e con un ruolo importante, indicazioni non cliniche o meglio non mediche, alcune delle quali riconducibili a carenze strutturali, tecnologiche ed organizzativofunzionali, quali organizzazione della sala parto, preparazione del personale, disponibilità dell'équipe ostetrica completa, del neonatologo e dell'anestesista h24, unitamente a convenienza del medico, medicina difensiva, incentivi finanziari.

Si conviene:

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano condividono la consapevolezza della rilevanza per un sistema sanitario di alta qualità e vicino alle esigenze dei cittadini, della necessità di attuare, nel triennio 2010-2012, un Programma nazionale di interventi, che tenga conto, al fine di una coerente complementarità delle azioni all'interno di tutto il Percorso Nascita, di quanto contenuto negli Accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi agli anni 2009 e 2010, nel Progetto Obiettivo Materno Infantile del 24 aprile 2000 per quanto attiene al percorso nascita, nel Piano sanitario nazionale vigente, negli atti regionali al riguardo, nonché nell'emanando Piano sanitario nazionale 2010-2012;

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a sviluppare un Programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo. Tali linee, complementari e sinergiche, sono da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale;

le 10 linee di azione riportate più dettagliatamente nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo, sono:

1) Misure di politica sanitaria e di accreditamento (Allegati 1a -1b - 1c, parti integranti del presente Accordo):

razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle UU.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;

attivazione, completamento e messa a regime del sistema di trasposto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN);

adozione, laddove già non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale, compreso la definizione delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale;

strategie di incentivazione/disincentivazione economica, incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza;

adeguamento delle reti consultoriali regionali secondo quanto stabilito dalla legge n. 34/1996 ed adeguamento degli organici;

presenza di obiettivi specifici nella valutazione dei direttori generali, dei direttori di dipartimento e di U.O.C.

2) Carta dei Servizi per il percorso nascita (Allegato 2, parte integrante del presente Accordo):

sviluppare, nell'ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita, in cui, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e appropriatezza siano contenute indicazioni riguardanti almeno:

informazioni generali sulla operatività dei servizi;

informazioni relative alle modalità assistenziali dell'intero percorso nascita;

informazioni sulle modalità per favorire l'umanizzazione del percorso nascita;

informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atta a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico.

3) Integrazione territorio-ospedale (Allegato 3, parte integrante del presente Accordo):

garantire la presa in carico, la continuità assistenziale, l'umanizzazione della nascita attraverso l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;

prevedere percorsi assistenziali differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori;

assicurare l'utilizzo di una cartella gravidanza-parto-puerperio integrata territorioospedale;

promuovere l'adozione di strumenti di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali;

garantire la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio in collaborazione con i punti nascita;

favorire dimissioni protette delle puerpere e dei neonati promuovendo il ritorno al territorio (consultorio familiare e pediatra di libera scelta).

4) Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLG-ISS (Allegato 4, parte integrante del presente Accordo):

elaborazione di linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica, rivolte ai professionisti della salute;

stesura di una sintesi divulgativa delle linee guida rivolta alle donne;

diffusione di linee guida attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica.

5) Programma di implementazione delle linee guida (Allegato 5, parte integrante del presente Accordo):

analisi del contesto assistenziale a livello regionale e locale e studio della variabilità come indicatori di appropriatezza;

identificazione delle criticità e delle barriere al cambiamento a livello di singolo punto nascita e sua interfaccia con il territorio;

promozione della continuità assistenziale e della integrazione con l'assistenza territoriale;

promozione del ruolo dei vari professionisti nel percorso nascita, sia del ginecologo che dell'ostetrica, anche tramite l'individuazione dei percorsi per l'assistenza alla gravidanza a rischio e per quella fisiologica;

sviluppo di percorsi clinico-assistenziali aziendali, sulla base delle linee di indirizzo per la promozione dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo.

6) Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita (Allegato 6, parte integrante del presente Accordo):

aggiornamento, implementazione e diffusione della Raccomandazione del Ministero della salute per la prevenzione della mortalità materna;

definizione della Raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale;

promozione dell'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near miss e relativi audit.

7) Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (Allegato 7, parte integrante del presente Accordo):

promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e non per il controllo del dolore in corso di travaglio-parto;

definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando assicurazione della erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita.

8) Formazione degli operatori (Allegato 8, parte integrante del presente Accordo):

rendere prioritari, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida;

promuovere l'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate;

attivare sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR;

promuovere una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento;

promuovere il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari;

prevedere attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo del dolore, con carattere di multidisciplinarietà;

promuovere un percorso strutturato per l'inserimento dei professionisti nuovi assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.

9) Monitoraggio e verifica delle attività (Allegato 9, parte integrante del presente Accordo):

promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili;

promuovere una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;

promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.

10) Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita (Allegato 10, parte integrante del presente Accordo):

al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal presente accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN), interistituzionale, con funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni generali del Ministero della salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (lSS, AGENAS);

analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale.

L'attuazione da parte delle singole Regioni e Province autonome delle 10 linee di adozione sopra riportate è progressivamente realizzata nel quadro della rispettiva programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente.

Roma, 16 dicembre 2010

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

Allegato 1a

MISURE DI POLITICA SANITARIA E DI ACCREDITAMENTO

Riorganizzazione dei punti nascita

Il processo di riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera è un impegno previsto dal "*Patto per la Salute 2010 – 2012*", siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema.

Si ritiene che in questa nuova e rilevante fase programmatoria sia necessario prevedere ed attuare la più volte auspicata riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita ed in particolare della rete dei punti nascita.

A tal fine, anche sulla base di quanto riportato nelle tabelle seguenti, si raccomanda di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita.
La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti/anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM.
Di fondamentale importanza risulta quindi analizzare i dati delle fonti informative correnti per definire la situazione attuale ed i punti critici in relazione alla problematica di cui all'oggetto.
E' infine necessario che in connessione con la riorganizzazione dei punti nascita si proceda ad un parallelo ridisegno delle Unità Operative di assistenza neonatale, corrispondenti per intensità di livello assistenziale ai punti nascita, nonché all'assicurazione dei servizi di trasporto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN).

Per la riorganizzazione dei punti nascita e delle unità operative di pediatria/neonatologia e TIN vengono forniti criteri per l'individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (Allegato 1b).

L'eccesso di tagli cesarei

In Italia, nell'anno 2008 (ultimo dato SDO definitivo) si è registrata una incidenza di taglio cesareo nel 38,4% dei parti, valore ben al di sopra dei valori raccomandati.

L'eccesso di tagli cesarei non sembra tenere conto dei maggiori rischi per la salute materna ed infantile specie in caso di indicazione inappropriata.

Il ricorso al cesareo è molte volte totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle condizioni cliniche della donna gravida e del feto ed è invece associato alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione.

Infatti, sulla base di quanto evidenziato dalle sottostanti tabelle si può osservare come:

1. strutture al di sotto dei 500 parti/anno costituiscono circa il 30% dei punti nascita e contemporaneamente la loro attività è modesta assistendo, nell'insieme, meno del 9% dei parti (tabb. 1-2);
2. le Unità di assistenza neonatale non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti nascita ed al numero dei parti (tabb. 3-4-5);
3. il numero dei cesarei va aumentando con progressione lineare dalle strutture con maggior numero di parti a quelle a minor numero, raggiungendo ben il 50% nelle strutture con parti/anno <500 e tale percentuale è di gran lunga più elevata presso le strutture private accreditate (61%) e strutture private non accreditate (75%) rispetto a quelle pubbliche (34%) (tab. 6);
4. la percentuale di cesarei nelle ripartizioni geografiche presenta livelli decisamente più elevati in alcune Regioni del centro e soprattutto del sud e nelle isole e che sono presenti ampie differenze tra Regioni (dal 23.1% del FVG al 61.9% della Campania) e, come può osservarsi nella figura 1, la variabilità tra le strutture simili di una stessa Regione è enorme.
5. non vi sono dati a favore della tesi che questo più che diffuso ricorso al T.C. sia in qualche modo associato a miglioramenti significativi degli esiti perinatali negli ultimi anni. Anzi i dati disponibili ci dicono proprio il contrario: la mortalità neonatale è più alta nelle regioni meridionali-insulari, dove più elevata è la percentuale di TC (tab. 7).

Tab. 1

Distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità di parti effettuati e la tipologia di rapporto con il SSN - Anno 2008

Regione	Classe di parti												Totale complessivo	
	0-499		500-799		800-999		1000-1199		1200-2499		2500+			
	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*	Totale	*di cui Priv. Accr.*
Piemonte			3		2		7		10		2		24	*0*
Valle d'Aosta									1				1	*0*
Lombardia	8	*2*	20	*3*	8	*1*	8	*1*	24	*1*	7		75	*8*
Prov. Auton. Bolzano	3		2				1		1				7	*0*
Prov. Auton. Trento	4				2				1				7	*0*
Veneto			2		3		5		11		5		26	*0*
Friuli Venezia Giulia	1		4		2	*1*	2		2				11	*1*
Liguria	4		6				2		3				15	*0*
Emilia Romagna	3	*2*	2		1		3		7		7		23	*2*
Toscana	6	*1*	4		4				12		2		28	*1*
Umbria	3		3				1		3				10	*0*
Marche	4	*2*	5		6		1		2				18	*2*
Lazio	10	*2*	14	*4*	5		2		11	*3*	4		46	*9*
Abruzzo	4		6	*1*	1		2		2				15	*1*
Molise	3		1		1								5	*0*
Campania	22	*7*	18	*12*	11	*5*	5	*3*	15	*6*	1		72	*33*
Puglia	12	*7*	11	*1*	4	*1*	5		9	*1*	1		42	*10*
Basilicata	4		1						2				7	*0*
Calabria	15	*6*	7	*2*	2	*1*	2		3				29	*9*
Sicilia	38	*8*	18	*5*	6	*2*	4	*1*	8		1		75	*16*
Sardegna	14	*2*	4	*2*	1				4				23	*4*
Italia	158	*39*	131	*30*	59	*11*	50	*5*	131	*11*	30	*0*	559	*96*

Fonte: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Tab. 2

Distribuzione per classi di parto del numero di parti e del numero di punti nascita secondo la tipologia di struttura

Classe di parti	Pubblica			Privata accreditata			Privata non accreditata			Totale		
	Punti	Parti		Punti	Parti		Punti	Parti		Punti	Parti	
		v.a.	%		v.a.	%		v.a.	%		v.a.	%
0-499	118	33.645	7,30	36	10.545	19,04	15	2.539	70,10	**169**	46.729	**8,98**
500-799	91	58.687	12,73	28	16.966	30,63	2	1.083	29,90	121	76.736	14,75
800-999	48	43.139	9,36	6	5.144	9,29				54	48.283	9,28
1000-2499	151	219.036	47,51	16	22.741	41,05				167	241.777	46,49
2500+	30	106.553	23,11							30	106.553	20,49
Totale	**438**	**461.060**	**100,00**	**86**	**55.396**	**100,00**	**17**	**3.622**	**100,00**	**541**	**520.078**	**100,00**

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 3

Unità operative di Terapia Intensiva Neonatale (U.T.I.N.) e di Neonatologia (U.O.N)

Numero di parti per punto nascita	Presenza dell'unità di neonatologia		Presenza dell'unità di terapia intensiva neonatale		Totale punti nascita	Totale parti		Numero medio di parti per punto nascita
	V.A.	%	V.A.	%		v.a.	%	
0-499	15	8,9	5	3,2	169	46.729	9,0	277
500-799	30	24,8	9	7,6	121	76.736	14,8	634
800-999	24	44,4	9	19,3	54	48.283	9,3	894
1000-2499	106	63,5	69	40,6	167	241.777	46,5	1.448
2500 e più	23	76,7	25	83,3	30	106.553	20,5	3.552
Totale	**198**	**36,6**	**117**	**20,9**	**541**	**520.078**	**100,0**	**961**

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 4

Presenza di neonatologia per classi di parti

Classi di parti	Pubblici				Privati Accreditati				Privati non accreditati			
	Punti nascita		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
0-499	14	11,9	4.852	14,4	1	2,8	85	0,8	°	°	°	°
500-799	30	33,0	20.024	34,1	°	°	°	°	°	°	°	°
800-999	23	47,9	21.099	48,9	1	16,7	816	15,9	°	°	°	°
1000-2499	102	67,5	152.455	69,6	4	25,0	5.809	25,5	°	°	°	°
2500 e più	23	76,7	83.829	78,7	°	°	°	°	°	°	°	°
Totale	**192**	**43,8**	**282.259**	**61,2**	**6**	**7,0**	**6.710**	**12,1**	°	°	°	°

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 5

Presenza di terapia intensiva neonatale per classi di parti

Classi di parti	Pubblici				Privati accreditati				Privati non accreditati			
	Punti nascita		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
0-499	5	4,2	1.080	3,2	°	°	°	°	°	°	°	°
500-799	8	8,8	5.058	8,6	1	3,6	792	4,7	°	°	°	°
800-999	9	18,8	8.144	18,9	°	°	°	°	°	°	°	°
1000-2499	67	44,4	103.544	47,3	2	12,5	3.471	15,3	°	°	°	°
2500 e più	25	83,3	91.476	85,9	°	°	°	°	°	°	°	°
Totale	**114**	**26,0**	**209.302**	**45,4**	**3**	**3,5**	**4.263**	**7,7**	°	°	°	°

Fonte: CeDAP 2007

Tab. 6

Percentuale di parti cesarei secondo la tipologia e la dimensione dei punti nascita

Classe di parti	% Parti con Taglio Cesareo			
	Pubblica	*Privata accreditata*	*Privata non accreditata*	**Totale**
0 - 499	43,6	65,5	71,8	**50,1**
500 - 799	37,4	63,5	83,7	**43,8**
800 - 999	35,3	57,5		37,7
1000 - 2499	32,4	58,8		34,9
2500 +	33,1			33,1
Totale	**34,3**	**61,4**	**75,3**	**37,4**

Fonte: CeDAP 2007

N.B.: La fonte CeDAP presenta, per il 2007 - tabb. 2-6 una copertura del 93% delle schede SDO.
Ciò spiega differenze nei valori assoluti e percentuali nel confronto tra i due sistemi di rilevazione

Fig. 1

Per ogni Regione sono inoltre riportati il valore minimo, il valore corrispondente al primo quartile, il valore mediano, il valore corrispondente al terzo quartile e il valore massimo assunto dall'indicatore calcolato per ciascun punto nascita della Regione.

Tab. 7

Alcuni indicatori di demografici

Regione	Anno 2007						
	Tasso fecondità totale	Tasso natalità	Tasso mortalità infantile	Tasso mortalità neonatale <1 giorno	Tasso mortalità neonatale 1-6gg	Tasso mortalità neonatale 1-29gg	Tasso mortalità neonatale 1 mese e oltre
Piemonte	1,35	8,8	2,80	0,84	0,58	1,23	0,73
Valle d'Aosta	1,48	9,9	3,31	0,83	0,83	0,83	1,66
Lombardia	1,45	10,0	3,02	0,79	0,62	1,24	0,99
Trentino Alto Adige	1,55	10,7	2,83	0,66	0,94	1,70	0,47
Bolzano	1,61	11,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Trento	1,51	10,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Veneto	1,43	9,9	2,91	0,64	0,62	1,36	0,91
Friuli V.G.	1,35	8,7	1,45	0,49	0,39	0,78	0,19
Liguria	1,25	7,6	3,60	0,92	1,17	2,18	0,50
Emilia Romagna	1,43	9,5	2,72	0,70	0,77	1,55	0,47
Toscana	1,33	8,8	2,64	0,70	0,80	1,40	0,54
Umbria	1,37	9,1	2,81	0,64	0,77	1,28	0,89
Marche	1,35	9,1	2,72	0,43	0,65	1,36	0,93
Lazio	1,31	9,5	3,57	0,90	0,84	1,42	1,25
Abruzzo	1,25	8,7	4,49	1,15	1,32	2,12	1,23
Molise	1,16	7,8	2,84	0,41	0,81	1,22	1,22
Campania	1,45	10,7	4,15	1,04	0,98	1,81	1,30
Puglia	1,30	9,4	4,00	0,96	0,96	1,84	1,20
Basilicata	1,18	8,2	0,21	0,00	0,00	0	0,21
Calabria	1,27	9,0	4,86	1,40	1,06	2,01	1,45
Sicilia	1,40	9,8	4,34	1,07	1,11	2,11	1,17
Sardegna	1,09	8,0	3,02	1,21	0,45	1,13	0,68
ITALIA	**1,37**	**9,5**	**3,34**	**0,85**	**0,80**	**1,53**	**0,96**

Fonte: ISTAT

Allegato 1b

STANDARD PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE U.O. DI OSTETRICIA E DELLE UNITÀ OPERATIVE DI PEDIATRIA/NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN)

A) U.O. OSTETRICIA DI I LIVELLO (500 - 1000 parti/anno) (*)

Unità che assistono gravidanze e parti, in età gestazionale ≥ 34 settimane, in situazioni che non richiedono presuntivamente interventi di livello tecnologico ed assistenziale elevato tipiche del II livello, per la madre e per il feto.

(*) Il numero di parti/anno > di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II livello legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata

Standard Operativi

- parti/anno: 500 - 1000;
- risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
- garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva di personale ostetrico-ginecologico;
- garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1000 parti/anno almeno 2 ostetriche per turno;
- garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24
- disponibilità di assistenza anestesiologica h24 all'interno della struttura ospedaliera;
- garantire assistenza pediatrica/neonatologica h24;
- si raccomandano come adeguati per l'assistenza/degenza ostetrica a 15/20 posti letto ogni 1000 parti/anno;
- devono essere presenti due sale travaglio – parto. Le sale travaglio-parto (riferimento LG ISPESL) devono essere 3 se il numero dei parti >1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno;
- una sala operatoria deve sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL);
- area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
- devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in accordo con normativa regionale;
- garantire terapia sub-intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.A.M. del territorio di competenza (integrandosi con il servizio urgenza/emergenza territoriale);
- garantire esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini e la disponibilità di emotrasfusioni h24.

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza alla gravidanza e ai parti per epoca gestazionale ≥ 34 settimane;
- garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24;
- garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica;
- garantire un'adeguata assistenza all'evento nascita anche mediante tecniche di controllo del dolore farmacologiche e non;
- rimuovere gli ostacoli organizzativo-funzionali che si frappongono alla pratica del rooming-in ed al sostegno dell'allattamento al seno;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire l'effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
- garantire terapia sub-intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini urgenti;
- essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di II livello secondo il modello hub e spoke;
- provvedere al trasferimento della gravida (STAM) laddove si verifichino condizioni o patologie materne e/o fetali che richiedano, in situazioni di non emergenza, l'invio ad unità di II livello (*).
- garantire il trasferimento a struttura di II livello delle gravide per le quali si preveda che il nascituro abbisogni di terapie intensive, salvo le situazioni di emergenza nelle quali ciò non sia possibile e per le quali deve essere attivato con tempestività lo S.T.E.N (*).;

(*) Delegare il Ministero per la redazione di linee guida per l'attivazione dello STAM/STEN

Standard di sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiotocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter consentire l'espletamento di almeno due parti in contemporanea, (riferimento LG ISPESL) nonchè consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti;
- deve essere presente una sala operatoria sempre pronta e disponibile per le emergenze h24 nel blocco travaglio-parto;
  devono essere presenti punti/aree dedicate all'accettazione ostetrica;
- deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore;
- una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
- devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche e D.S.;
- devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine, per la gravidanza a rischio e di

diagnostica per immagini in accordo con la normativa regionale;
- deve essere disponibile un servizio di rianimazione e terapia intensiva generale o un collegamento formalizzato con lo stesso;
- se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella a).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab. a)
Ogni 1000 parti/anno (*tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita*)

	Accettazione	Travaglio-parto	Degenza	ambulatorio
ecografi	1	(*)	1	1
Cardiotocografo (**)	1	2	1	1
Carrello emergenza	1	1	1	
Collegamenti fissi per aspirazione				
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso				
n. 1 forcipe				
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto				
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo				
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore				
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientatile				
n. 1 orologio con contasecondi a muro				
Possibilità di sterilizzazione all'interno del blocco travaglio parto				
n. 2 elettrocardiografi				
n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto.				
n. 4 pompe a siringa				
pompe infusione continua				
n. 2 saturimetri pulsati				
rilevatore Doppler portatile				
n. 1 emogasanalizzatore				

(*) E' altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e nell'area travaglio – parto.
(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.

All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.

B) UNITA' OPERATIVE PEDIATRICHE/NEONATOLOGICHE DI I LIVELLO (nati/anno 500 - 1000) (*)

Unità che assistono neonati sani ed i nati con patologia che non richiedano ricovero presso T.I.N. (II livello).

(*) Il numero di parti/anno > di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II livello pediatrico/neonatologico legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata.

Standard Operativi

- nati/anno: 500 - 1000;
- risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
- garantire l'assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza neonatale) affidata al pediatra–neonatologo;
- garantire l'assistenza ai neonati di età gestazionale ≥ 34 sett. senza alterazione dei parametri vitali;
- U.O. di pediatria – neonatologia con livelli di autonomia funzionale determinata da norme regionali. Sono raccomandate come adeguate culle:15 ogni mille nati/anno destinate ai neonati sani; posti letto 4,5 ogni mille nati/anno, con dotazione di almeno 4 incubatrici;
- garantire l'assistenza h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza nella assistenza neonatologica in sala parto con, nelle situazioni di emergenza, collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio;
- garantire un laboratorio d'urgenza attivo h24, con possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici con micrometodi ;
- garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.E.N. del territorio di competenza;
- garantire diagnostica per immagine nelle situazioni di emergenza

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale h24 con eventuale collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio ove necessario;
- garantire l'osservazione transizionale post-parto;
- garantire assistenza a tutti i neonati con età gestazionale ≥34 settimane e neonati patologici e che comunque richiedano monitoraggio polifunzionale e cure intermedie, ma che non necessitino di trattamenti intensivi.
- garantire formalmente e funzionalmente collegata con T.I.N. di riferimento;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire l'assistenza immediata d'urgenza ai soggetti che imprevedibilmente presentano condizioni cliniche richiedenti l'intervento dello S.T.E.N., nell'attesa che il paziente possa essere preso in carico da quest'ultimo;
- garantire accoglienza ai neonati ritrasferiti dalla T.I.N di II livello referente per l'area.

- garantire l'applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc.;
- garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il parto;
- garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con il territorio;
- concorrere con l'U.O. ostetrica dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la sorveglianza epidemiologica dell'evento parto-nascita;
- favorire elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza nell'ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso regolare attività di audit.

Standard sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due neonati in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile;
- nell'isola neonatale l'impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
  - aree ben distinte per assistenza al neonato sano e per assistenza alla patologia intermedia, con possibilità di attuare misure di isolamento nel sospetto di infezione;
  - area per la pulizia e sterilizzazione delle culle e delle incubatrici;
  - ambulatori e area D.H. per il follow-up, indagini strumentali di controllo post dimissione, ecc.
  - possibilità di accogliere i genitori senza limitazioni di orario
- la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al seno;
- nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l'allattamento;
- devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino.
- ambulatori per follow-up e sostegno all'allattamento materno.

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella b).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale.. L'integrazione funzionale tra

l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev'essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab b)

Isola neonatale	• 2 lettini per rianimazione neonatale fornito di pannello radiante; 3 se il numero dei parti • >1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno • 2 erogatori di O_2, aria compressa e sistema di aspirazione • 2 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali • 2 valvole di limitazione del picco pressorio dei gas erogati • 3 set di materiale per intubazione e ventilazione manuale, per incannulamento dei vasi ombelicali • e posizionamento di drenaggio toracico disponibili h24 • 2 saturimetro percutaneo (disponibile) • 2 misuratore P.A. (disponibile) • 3 pompa a siringa (disponibile) • 1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello S.T.E.N. per trasporto intramoenia. Per eventuali trasporti d'emergenza indicati dal responsabile dello S.T.E.N., sarà lo stesso S.T.E.N. a mettere a disposizione culle da trasporto.
Area degenza rooming-in: per ogni 500 nati/anno sono indispensabili:	• 2 incubatrici • 2 pannelli radianti • 2 lampade per fototerapia • 3 aspiratori da rete centralizzata • 3 erogatori di O2 ed aria • 1 lettore di glucosemia • 1 bilirubinometro • 3 mastosuttori
Area degenza patologia intermedia: in ogni punto nascita dovrà essere garantita la capacità di gestire neonati con patologia intermedia e dovranno essere disponibili per 1000 nati/anno:	• 6 incubatrici • 10 lettini • 4 pannelli radianti • 2 lampade per fototerapia • 2 sistemi di aspirazione • 4 sistemi di erogazione di O_2 e aria e vuoto dotati di controllo FiO_2 • 3 pompe per microinfusione • 2 saturimetri percutanei • 1 lettore di glucosemia • 1 bilirubinometro • 1 misuratore P.A. • 1 microscopio
Il presidio ospedaliero deve disporre h24 di:	• ecografo • apparecchio radiologico portatile • apparecchio per equilibrio acido-base ed emogasanalisi • elettrocardiografo portatile • laboratorio per ricerche ematochimiche, immunoematologiche e microbiologiche • servizio immunotrasfusionale

C) U.O. OSTETRICIA DI II LIVELLO (parti/anno > 1000) (*)

Unità che assistono gravidanza e parto indipendentemente dal livello di rischio per madre e feto.

(*) I requisiti per il II livello sono legati oltre che al numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata

Standard Operativi

- bacino di utenza, comprensivo delle strutture di I livello afferenti, corrispondente ad almeno 5000 parti/anno (**);
- parti/anno: > 1000;
- risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
- garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva ed eventuale pronta disponibilità pomeridiana;
- garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1500 parti/anno almeno 3 ostetriche per turno; 4 fino a 2000 parti/anno e 5 oltre i 2000 parti/anno, con incremento di 1 ostetrica ogni 750 parti in più;
- garantire l'identificazione di un responsabile dedicato all'area ostetrica per la continuità e la qualità assistenziale;
- si raccomandano due unità mediche h24 al di sopra dei 2000 parti/anno;
- garantire il funzionamento di un pronto soccorso ostetrico ginecologico h24;
- garantire assistenza anestesiologica h24;
- garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di neonatologi;
- si raccomandano come adeguati per l'assistenza/degenza ostetrica15/20 posti letto ogni 1000 parti/anno;
- tre sale travaglio – parto. Le sale travaglio-parto (riferimento LG ISPELS) devono essere 4 oltre i 2000 parti/anno;
- una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPELS);
- per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza nella struttura ospedaliera;
- garantire area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
- devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in accordo con la normativa regionale;
- garantire la possibilità di ecografia nell'area travaglio parto e nell'area di accettazione-emergenza;
- garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire il coordinamento S.T.A.M. in accordo con la programmazione regionale integrandosi con il servizio urgenza /emergenza territoriale);
- possibilità di usufruire, anche attraverso una pronta disponibilità integrativa, di competenze specialistiche per la gravida (psicologica, cardiologica, neurologica, nefrologica, ecc.);
  garantire h24 ore l'utilizzo di diagnostica per immagini, laboratorio d'urgenza e emotrasfusioni;

(**) Il vincolo quantitativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la programmazione regionale nel numero dei punti nascita di II livello, può non accompagnarsi ad una precisa identificazione dei bacini di utenza in determinate aree con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate, nelle quali il vincolo quantitativo di 5000 nati/anno può essere inferiore ma non al di sotto di 3500 nati/anno.

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza a qualsiasi gravidanza e parto, specialmente nelle condizioni di alto rischio perinatale;
- garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica
- garantire un'adeguata assistenza all'evento nascita anche mediante tecniche di controllo del dolore non farmacologiche;
- garantire rooming-in e alla promozione dell'allattamento al seno;
- garantire le competenze per l'effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
- garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
- garantire esami di laboratorio urgenti ed indagini di diagnostica per immagini urgenti;
- essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di I livello secondo il modello hub e spoke;
- coordinare la rete del trasporto d'emergenza (integrandosi con il servizio servizio urgenza /emergenza territoriale), per quanto attiene ai trasferimenti delle gravide a rischio dalle strutture di livello inferiore in accordo con la programmazione regionale.
- Le Regioni, in base alle evidenze epidemiologiche e nell'ambito della loro programmazione, individuano, presso i punti nascita di II livello, i centri regionali o interregionali per la diagnosi prenatale e ne assicurano la qualità delle attività.
  Le Regioni identificano il centro con compiti di coordinamento e di assicurazione continua di qualità delle attività di diagnosi prenatale per l'area territoriale di competenza.
  Ogni centro di diagnosi prenatale deve essere collegato con il centro di coordinamento regionale o interregionale che, a sua volta , deve essere collegato con il Registro nazionale delle malformazioni congenite il quale ha, tra le proprie funzioni, l'assicurazione ed il miglioramento continuo della qualità.
  Il dati di ogni centro di diagnosi prenatale devono confluire al Registro regionale o interregionale per le malformazioni congenite.

Standard di sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiotocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter consentire l'espletamento di almeno tre parti in contemporanea, (riferimento LG ISPESL) nonchè consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti;
- una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL);

- per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza nella struttura ospedaliera;
- devono essere presenti aree dedicate al pronto soccorso ostetrico;
- deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore;
- una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
- devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche, aree dedicate a patologie materno-fetali, D.S.;
- devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine e per la gravidanza a rischio, ambulatori di ecografia ostetrica e di diagnostica strumentale, in accordo con la normativa regionale;
- deve essere disponibile, nel presidio ospedaliero, un servizio di rianimazione e di terapia intensiva generale;
- se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati;
- si raccomanda ambulatorio anestesiologico ai fini della visita ed adeguata informazione alla paziente per partoanalgesia/TC programmato.

Standard tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella a).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab. a)
Ogni 1000 parti/anno (*tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita)*

	Accettazione	Travaglio-parto	Degenza	ambulatorio
ecografi	1	(*)	1	1
Cardiotocografo (**)	1	2	1	1
Carrello emergenza	1	1	1	
Collegamenti fissi per aspirazione				
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso				
n. 1 forcipe				
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto				
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo				
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore				
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientatile				
n. 1 orologio con contasecondi a muro				
Possibilità di sterilizzazione all'interno del blocco travaglio parto				
n. 2 elettrocardiografi				

D) UNITA' OPERATIVE NEONATOLOGICHE DI II LIVELLO - (Centri TIN) (*)

bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno e almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita <1500gr; > 1000 nati/anno nella struttura (Inborn);

Unità che assistono neonati fisiologici e neonati patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva.

(*) I requisiti per il II livello sono legati oltre che dal numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata

Rappresentano eccezione U.O. neonatologiche di II livello, senza punto nascita nella stessa struttura, purché collocate in strutture super-specialistiche con la possibilità di erogare prestazioni particolarmente complesse. Il ricovero dei neonati in queste unità dovrebbe avvenire, di norma, solo se tali prestazioni si rendono necessarie.

Standard Operativi

- bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno;
- 1000 nati/anno nella struttura (Inborn); almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita <1500gr
- risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
- garantire l'assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza neonatale, T.I.N.), affidata al pediatra–neonatologo;
- garantire assistenza ai neonati fisiologici e patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva;
- garantire T.I.N. e terapia sub-intensiva con posti letto pari a:
    - intensiva :1/750 nati/anno del bacino d'utenza
    - sub-intensiva : 2 per ogni letto di intensiva
    - letti di neonatologia/patologia neonatale rapportati al volume dell'attività (come nel I livello); eventuali letti supplementari per esigenze chirurgiche (cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, ecc.)
    - dotazione di incubatrici non inferiore a venti;
- garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di neonatologi;
- garantire disponibilità h24 di usufruire del servizio emotrasfusionale e del laboratorio con possibilita' di eseguire tutti gli esami ematochimici;
- garantire integrazione nel sistema emergenza (STEN) ed eventuale coordinamento;
- si raccomanda la possibilità di poter attivare, h24, in rapporto alle esigenze emergenti, ed in base alle convenzioni sottoscritte, consulenze ed interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, oculistica, valutazione emodinamica, broncoscopia, ecc.;
- possibilità di effettuare diagnostica per immagine h24;

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

- garantire l'assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale h24;
- garantire l'osservazione transizionale post-parto;
- assistere i soggetti "inborn" ed "outborn" necessitanti di assistenza intensiva di qualsiasi peso o età gestazionale;
  In particolare deve accogliere:
  - neonati in ventilazione assistita intubati o no;
  - neonati chirurgici in fase pre e post operatoria;
  - neonati con malformazioni complesse;
  - neonati con gravi compromissioni delle funzioni vitali e/o che abbisognino di procedure diagnostiche invasive oppure specialistiche;
  - neonati che devono terminare il percorso di accrescimento e sviluppo prima di essere dimessi, qualora non sia possibile un trasposto presso U.O. di I livello;
  - neonati che richiedono procedure diagnostiche invasive o trattamenti che necessitano di monitoraggi, ecc.;
  - neonati non dimissibili affetti da patologie croniche, né trasferibili in U.O. di I livello.
- Garantire il coordinamento con le strutture di I livello funzionalmente collegate;
- garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
- garantire il coordinamento dello lo S.T.E.N. (o integrarsi funzionalmente con lo S.T.E.N. dedicato se esistente) per l'area assegnata;
- si raccomanda l'applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc.;
- garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il parto;
- garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con il territorio;
- garantire con l'U.O. di Ostetricia dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la sorveglianza epidemiologica dell'evento parto-nascita e outcome neonatale;
- dovranno essere garantite elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza nell'ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso regolare attività di audit;
- collaborare con U.O.C. di neuropsichiatria infantile e di terapia riabilitativa, per usufruire delle relative competenze per il neonato sin dalle prime fasi della degenza.

Le U.O. di II livello dovrebbero far parte di strutture con adeguate articolazioni funzionali ed organizzative in grado di garantire, per la madre e per il neonato, le massime competenze diagnostico-terapeutiche a livello subspecialistico, oppure essere funzionalmente collegate con queste ultime attraverso contratti e convenzioni, in particolare per quanto riguarda la chirurgia neonatale, la cardiochirurgia e la neurochirurgia. In caso di particolare attrazione di casistica da parte delle U.O. chirurgiche subspecialistiche, dovrà essere adeguata la dotazione dei posti letto.

Nelle aree ad alta densità di popolazione, per esempio le aree metropolitane, il vincolo quantitativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la programmazione regionale del numero delle U.O. di II livello, può non accompagnarsi ad una precisa identificazione dei bacini di utenza. Al di fuori di questa circostanza si raccomanda di evitare l'attivazione di sub-U.O. di T.I.N. con meno di 6 posti letto per bacini inferiori a 4000 nati/anno, salvo in casi con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate.

Va altresì posta particolare attenzione alle evidenze correlate alla dimissione protetta dei soggetti dimessi dalle T.I.N. con particolari condizioni sociali, malattie gravi disabilitanti, malattie rare, ecc. richiedenti interventi sanitari e socio-assistenziali multidisciplinari domiciliari e/o ambulatoriali.

Standard di Sicurezza

Si raccomanda che le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale preferibilmente sullo stesso piano dell'edificio o quanto meno allocate nel medesimo sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenza perinatale.

- nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due neonati in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile;
- nell'isola neonatale l'impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
- la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al seno;
- nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l'allattamento;
- devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino. Se presente la banca del latte dovrà avere locali specificamente dedicati.
- aree di degenza secondo standard specifici con possibilità di distinzioni di aree funzionali (terapia sub-Intensiva, ecc.).;
- ambulatori per follow-up e controlli specialistici post dimissione ed eventualmente D.H.;
- aree per laboratori
- aree sufficienti per effettuare procedure specialistiche quali: diagnostica per immagini, chirurgica, oculistica, ecc.;
- aree di servizio quali:, spogliatoio e filtro, depositi vari, spazio destinato a genitori e parenti, zona di ristoro per il personale, lavaggio incubatrici;
- area di coordinamento dello S.T.E.N.

Standard Tecnologici

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella tabella c).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale.. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro,

all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev'essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Isola neonatale: come I livello

Area degenza nido – rooming- in e patologia intermedia: come I livello

Tab. c)

Area degenza terapia intensiva – subintensiva:

ATTREZZATURE	TERAPIA INTENSIVA	TERAPIA SUBINTENSIVA
Incubatrici	*P.L. + 50%*	*P.L. + 20%*
Respiratori	*P.L. + 2 riserva*	
O2 - CO2 transcutanea	*P.L. + 2 riserva*	
Saturimetri O2	*P.L. + 2 riserva*	50% P.L.
Pressione arteriosa cruenta	P.L.	
Pressione arteriosa non cruenta	P.L.	30% P.L.
Monitor cardiorespirografico	*P.L. + 1 riserva*	30% P.L.
Monitor FC + FR		P.L.
Pompa di infusione	2 x P.L. + 30% riserva	P.L.
Aspiratori	*P.L. + 50%*	50% P.L.
Ossimetri	P.L.	50% P.L.
Incubatrice da trasporto	2	
Apparecchio Rx dedicato(portatile)	1	
Ecografo (con ecodoppler)	1	
Apparecchiatura per terapia con Ossido Nitrico	1	
Apparecchiatura per trattamento ipotermico	1	
Possibilità sterilizzazione incubatrici	SI	
Possibilità effettuazione alimentazione enterale	SI	
Disponibilità (24/24 ore) di tecnologie avanzate	SI	

Allegato 1c

STRATEGIE DI INCENTIVAZIONE/DISINCENTIVAZIONE ECONOMICA, INCENTRATE SU RIMODULAZIONE TARIFFARIA E ABBATTIMENTO OLTRE SOGLIA

- Vanno definiti strumenti di incentivazione/disincentivazione economici, tenendo conto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera, disciplinata dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, è basata sulla corresponsione di un importo tariffario prestabilito per le singole tipologie di prestazioni, sulla base del tariffario nazionale e dei tariffari regionali. Questo importo è sostanzialmente fisso anche se le regioni possono stabilire, a parità di tipologia di prestazione resa, importi differenziati verso il basso in relazione sia all'applicazione di meccanismi di regressione tariffaria nel caso di superamento dei volumi di attività concordati tra SSR e singolo struttura erogatrice ed all'applicazione di classi di remunerazione di importo decrescente in base ad una classificazione tipologica delle strutture connessa al modello di accreditamento definito dalla regione.

  Queste procedure non consentono di esplicitare una relazione diretta tra qualità della prestazione resa e importo tariffario corrisposto, ma solo una relazione indiretta in quanto l'importo tariffario è riconosciuto a strutture accreditate sulla base del possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base della presunzione che tale accertato possesso dei requisiti, garantisca un livello qualitativo accettabile. Pertanto, è necessario, procedere ad una progressiva evoluzione di tale modalità remunerativa, per inserire nella determinazione dell'importo remunerativo da corrispondere a fronte delle prestazione resa, un riferimento esplicito alla qualità della prestazione stessa, espressa come esiti o come verificata adesione a determinate procedure ritenute predittive di un buon esito.

  Questo approccio può essere applicato al contesto dei parti cesarei, dove la tariffa fissa e prestabilita per la prestazione è sostituita da una funzione tariffaria che individuando quei valori soglia, opportunamente aggiustati per complessità della patologia trattata (case mix), indicativi di appropriatezza e qualità nell'esecuzione di tali procedure, preveda che le remunerazioni della prestazione – parto cesareo - non siano fisse ma varino intorno ad un importo medio (determinato a priori in base ai criteri oggi già previsti per le fissazione delle tariffe), in maniera che l'importo effettivo da corrispondere sia fissato a posteriori in base alla qualità dimostrata. Ciò consentirà di remunerare con importi inferiori all'importo medio le prestazioni con peggior profilo qualitativo/di inappropriatezza rispetto alla media delle prestazioni erogate, mentre quelle con miglior profilo qualitativo/di appropriatezza verranno remunerate con importi maggiori. In altre parole l'importo totale della remunerazione delle singole tipologie di prestazioni non dovrà variare ma cambierà la "distribuzione" interna tra erogatori in base alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni prodotte nell'ambito delle stessa tipologia. Il meccanismo dovrà essere messo a punto con modalità tali da non comportare, sul totale delle prestazioni remunerate, costi complessivi né maggiori né minori rispetto a quelli attuali.

Allegato 2

CARTA DEI SERVIZI PER IL PERCORSO NASCITA

E' necessario garantire servizi di assistenza perinatale di elevata qualità e appropriatezza durante tutto il percorso nascita. Per tale percorso deve essere predisposta, da ogni punto nascita, la Carta dei Servizi nella quale, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e trasparenza, siano contenute indicazioni riguardanti almeno:

a) Informazioni generali sulla operatività dei servizi:
- numero annuale di accessi ostetrici
- numero annuale di parti effettuati
- numero annuale di parti fisiologici
- numero annuale di parti cesarei programmati
- numero annuale di parti cesarei d'urgenza
- tasso di mortalità materna e neonatale annuale
- presenza di unità mobili di trasporto materno e neonatale
- disponibilità/collegamento funzionale con STAM/STEN
- presenza di unità di patologia neonatale/unità di terapia intensiva neonatale
- presenza di unità specializzate nelle gravidanze a rischio per patologie materne o fetali e informazioni sulla rete assistenziale
- numero di figure professionali garantite ad ogni turno di guardia
- rete sanitaria di integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri per l'assistenza in gravidanza

b) Informazioni da assicurare a ogni donna che accede al punto nascita
- percorso previsto dalla fase preconcezionale, durante tutto il periodo della gravidanza fino all'accoglienza nel punto nascita e quindi alla dimissione per il sostegno dell'allattamento al seno e l'eventuale supporto psicologico
- sostegno previsto alle donne di diversa etnia con problemi legati alla competenza linguistica, alla disabilità o fragilità
- tipologia di parto offerto
- presenza di una accettazione ostetrica/P.S. ostetrico dedicato
- composizione del team di ostetricia e neonatologia, con indicazione della professione e del ruolo
- possibilità offerte di utilizzo di tecniche farmacologiche e non per il controllo del dolore
- corsi offerti e significato della frequenza a tali corsi di accompagnamento alla nascita rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna ed alla coppia, per lo sviluppo delle competenze necessarie alla madre e alla coppia per gestire con efficacia e in sicurezza la gravidanza, il parto e il puerperio

Relativamente all'umanizzazione del percorso nascita, è opportuno che la Azienda attivi e nella Carta dei Servizi vengano dichiarati:
- la disponibilità di corsi di accompagnamento alla nascita che forniscano alle madri le competenze necessarie per la propria cura e quella del bambino al rientro a casa
- la disponibilità di percorsi facilitanti l'immediato e continuo contatto madre-figlio dalla nascita, il rooming-in, l'assistenza al puerperio
- le informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atta a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico;

c. Possibilità di fornire feedback e indicazioni per il miglioramento ulteriore della qualità del servizio offerto
d. Possibilità di effettuare reclami ed encomi e di segnalare eventuali eventi avversi all'Azienda Sanitaria di riferimento.
e. Individuazione di siti web istituzionali che aiutino nella divulgazione di una corretta informazione sull'argomento;

Allegato 3

INTEGRAZIONE TERRITORIO-OSPEDALE: PRESA IN CARICO E CONTINUITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ASSISTENZIALE

Molto spesso l'assistenza durante la gravidanza, il parto ed il puerperio è erogata da più caregivers, in differenti strutture assistenziali, non collegate tra loro.
La "continuità " è lo strumento attraverso il quale l'assistenza può diventare personalizzata dando centralità alla diade madre-bambino al fine di armonizzare i bisogni di sicurezza e umanizzazione.
La continuità assistenziale va vista anche come omogeneità dell'assistenza erogata, perseguendo modelli di continuità assistenziale che consentano la distinzione tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio.
Un sistema fortemente integrato (integrazione funzionale e cooperazione tra i vari livelli istituzionali, in ospedale come sul territorio, in ambito sanitario e sociosanitario) potrebbe essere supportato da un modello organizzativo di tipo dipartimentale mirante a garantire unità, efficienza e coerenza negli interventi dell'area materno infantile sinergizzando le attività territoriali e ospedaliere e valorizzando le interdipendenze esistenti fra le strutture operative.
Questa rete di servizi integrati comprende l'ospedale, il distretto, i consultori familiari e gli altri servizi attivi nell'ambito dell'area materno-infantile.
I Consultori familiari, adeguati nei numeri, nelle modalità organizzative, e negli organici (sarebbe necessario garantire per ciascun consultorio principale una dotazione organica minima che comprenda almeno: 1 ostetrica ed 1 assistente sociale a tempo pieno; 1 operatore socio sanitario; 1 ginecologo ed 1 psicologo con orario determinato in base ai carichi di lavoro) vengono identificati come un importante strumento, all'interno del Distretto per attuare gli interventi previsti per la gravidanza.
Nello specifico il consultorio assicura:

- la prima presa in carico della donna gravida con lo scopo di:
  - eseguire una prima valutazione del livello di rischio,
  - consegnare la cartella unica di gestione integrata della gravidanza
- la gestione della gravidanza fisiologica fino alla 36ª settimana
- l'invio guidato al punto nascita alla 36ª settimana (ambulatorio gravidanza a termine)
- l'invio guidato al punto nascita in qualunque momento in caso di gravidanza a rischio o patologia (ambulatorio gravidanza a rischio)

I corsi di accompagnamento alla nascita a gestione integrata (territoriale/ospedaliera) e metodologia adeguata possono favorire la continuità assistenziale e l'empowerment delle donne, relativamente a gestione del parto, allattamento e funzione genitoriale.
Nel consultorio viene anche individuato il luogo per la continuità dell'assistenza alla puerpera e al neonato.
In particolare:

- l'intervento di sanità pubblica sulle tecnologie per la nascita devono garantire cure non invasive alle gravidanze fisiologiche e un'adeguata identificazione e monitoraggio delle gravidanze a rischio;
- la situazione oggi in Italia è caratterizzata da discontinuità dell'assistenza al processo riproduttivo: discontinuità fra periodo della gravidanza e del parto e fra parto e puerperio; discontinuità durante il travaglio. Inoltre è caratterizzata dalla mancanza di chiare distinzioni fra i percorsi delle gravidanze a basso rischio e quelle ad alto rischio o patologiche.
  La grande esigenza, da parte delle donne, di una figura di riferimento che garantisca la continuità è dimostrata dal ricorso massiccio all'assistenza privata (> 75% dei casi), quasi sempre di un medico che opera anche in ospedale;
- esistono convincenti evidenze scientifiche che, nella gravidanza fisiologica, un'assistenza

fornita da sole ostetriche, in un contesto di supporto alla naturalità dell'evento nascita, in una visione olistica, continuativa e personalizzata, migliora la qualità delle cure, la sicurezza e la soddisfazione delle persone assistite;

- le Ostetriche ed i Ginecologi devono essere inclusi in team integrati, in grado di garantire continuità ed appropriatezza dell'assistenza anche quando insorgano situazioni di rischio. Nel percorso nascita deve essere offerta un'assistenza EBM che includa:
corrette informazioni, screening appropriati, accessibilità dei servizi e, altrettanto importante, il corretto care giver per soddisfare e prendere in carico i bisogni specifici della donna.

- infine, un aspetto critico della continuità assistenziale è il travaglio di parto, sia nelle gravidanze fisiologiche che in quelle a rischio. Assicurare la continuità in travaglio oggi comporta: modificare l'attività ed i ritmi di lavoro delle ostetriche; un'educazione continua che insegni l'arte e la scienza del supporto in travaglio; cambiamenti organizzativi che permettano maggiore flessibilità nelle presenze del personale che assiste i travagli.

Allegato 4

SVILUPPO DI LINEE GUIDA SULLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA E SUL TAGLIO CESAREO DA PARTE DEL SNLG-ISS

E' già stata prodotta la prima Linea Guida sul taglio cesareo (11 febbraio 2010) "***Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole***" http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_cesareo_comunicazione.pdf, avente la finalità di migliorare la comunicazione tra le donne e gli operatori sanitari sulle modalità del parto.
I principali temi trattati riguardano informazioni da offrire alle gestanti sulle modalità di parto, i contenuti e i tempi di acquisizione del consenso informato, e l'eventuale richiesta materna di taglio cesareo in assenza di motivazioni cliniche.
Le raccomandazioni sono rivolte ai professionisti della salute coinvolti nel percorso di assistenza alla nascita ed alle donne, per le quali è stata predisposta una versione divulgativa specificamente a loro rivolta, "***Taglio cesareo solo quando serve***", http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_cesareo_pubblico.pdf.

Entro la fine dell'anno saranno disponibili le **Linee Guida sulla gravidanza fisiologica** e per la fine di febbraio 2011, con la produzione della seconda parte, saranno completate le **Linee Guida sul taglio cesareo**.

La diffusione delle Linee Guida verrà assicurata con opportune iniziative di comunicazione con una azione congiunta del livello nazionale, regionale e aziendale.

Allegato 5

PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

L'elaborazione di raccomandazioni di comportamento clinico e la loro capillare diffusione tra gli operatori sanitari e i potenziali utenti possono avere un impatto limitato, se non sono adeguatamente sostenute da uno sforzo implementativo a livello locale.
Per tale ragione, a conclusione delle attività di stesura/disseminazione, sarà necessario avviare un piano integrato di implementazione, orientato alla traduzione nella pratica clinica dei contenuti delle raccomandazioni sul Taglio Cesareo, in forma di percorsi organizzativi e protocolli diagnostico-terapeutici locali. Lo sforzo implementativo chiama in causa innanzitutto le istituzioni regionali – Assessorati alla sanità e Agenzie sanitarie – cui compete la descrizione del contesto, lo studio della variabilità geografica, socioeconomica e dei trend temporali, l'analisi dei determinanti.
Utile a questo scopo è il potenziamento dei flussi informativi sanitari, in funzione di un loro utilizzo sistematico a fini di monitoraggio e indagine epidemiologica.
Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta all'individuazione delle strutture a più alto tasso di Taglio Cesareo, sulle quali far convergere gli sforzi implementativi; e delle strutture con migliori performance, per l'analisi dei modelli organizzativi associati a un più basso tasso di TC, in un'ottica di benchmark.
Il piano implementativo dovrà, infine, tradursi in azioni concrete da intraprendere a livello delle singole Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere.
In particolare, sarà di competenza delle direzioni aziendali identificare le principali criticità e barriere al cambiamento – soprattutto nelle strutture outliers – avvalendosi anche di metodologie mutuate dalla ricerca qualitativa (focus group, interviste semistrutturate, approccio SODA ecc.). Sarà possibile, in tal modo, realizzare un'implementazione "mirata" delle raccomandazioni su particolari aree critiche, attraverso la stesura di specifici protocolli e lo sviluppo di percorsi clinici integrati.
Andrà costituito a livello di singola ASL/struttura un panel multiprofessionale di operatori sanitari, coinvolti a vario titolo nell'assistenza alla gravidanza e al parto, per lo sviluppo di percorsi clinico-organizzativi finalizzati all'implementazione mirata delle raccomandazioni SNLG su specifiche aree critiche.
Sui percorsi da implementare sarà fatta formazione degli operatori, basata sul confronto tra le raccomandazioni e la pratica quotidiana, sull'apprendimento in gruppo e sullo sviluppo della consuetudine a valutare la propria pratica professionale, anche attraverso la conduzione di meeting educazionali e di audit periodici di verifica tra pari delle criticità incontrate nella messa in pratica dei percorsi stessi.
Andrà quindi assicurata una valutazione del processo di implementazione, sulla base di specifici indicatori predefiniti, e degli esiti in termini di riduzione della proporzione di TC nei punti nascita considerati.
In fase di pianificazione e attuazione degli interventi, gli organismi regionali dovranno offrire il necessario supporto alle Aziende sanitarie, in termini di conoscenze epidemiologiche ed *expertise* metodologica; e condurre verifiche periodiche dei risultati, promuovendo la valutazione tra pari e l'autovalutazione degli operatori su standard condivisi.

Allegato 6

ELABORAZIONE, DIFFUSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI E STRUMENTI PER LA SICUREZZA DEL PERCORSO NASCITA

Per il miglioramento della sicurezza del percorso nascita devono essere condotte le seguenti azioni:

- Diffondere ed Implementare la Raccomandazione del Ministero della salute n. 6 per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto. Attraverso la messa a punto di un sistema affidabile per l'acquisizione di dati e informazioni relative allo stato corrente dell'applicazione della raccomandazione per la sicurezza dei pazienti e la prevenzione degli eventi sentinella da parte delle strutture sanitarie, nonchè l'organizzazione di una rete per la rilevazione delle informazioni, sarà possibile identificare e mettere in atto le modalità più idonee per il monitoraggio continuo del livello di implementazione della raccomandazione, tramite l'utilizzo di indicatori sintetici definiti e/o identificati in letteratura, evidenziando gli scostamenti dagli standard individuati

- Definire la Raccomandazione sulla prevenzione della mortalità neonatale del Ministero della salute, tramite una consultazione con esperti e successiva diffusione agli operatori.

- Promuovere l'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near miss e relativi audit, che consenta di promuovere la cultura della cultura della trasparenza al verificarsi di tali eventi, compresa l'attuazione di audit clinici rispetto agli eventi avversi.

- Promuovere l'adozione sistematica del partogramma quale strumento per la verifica di qualità e sicurezza dell'assistenza al travaglio di parto in tutte le strutture.

Allegato 7

PROCEDURE DI CONTROLLO DEL DOLORE NEL CORSO DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO

A tutt'oggi le procedure di partoanalgesia sono diffuse con modalità non omogenee ed insufficienti nelle varie parti del Paese anche per la carenza di personale anestesiologico.

La tecnica, compresa negli emanandi livelli essenziali di assistenza, deve essere effettuata secondo principi di EBM, appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza, economicità e deve far parte di un percorso definito di accompagnamento alla gravidanza e al parto.

Essa deve essere preceduta da una informazione adeguata sulle indicazioni, le controindicazioni e i possibili rischi per la madre e per il bambino e sulle possibili modifiche temporali del travaglio di parto. L'informazione deve comprendere l'illustrazione della metodica anestesiologica e delle altre tecniche di supporto per il controllo del dolore, anche di quelle non farmacologiche.

Le gestanti che scelgono di essere sottoposte a partoanalgesia debbono effettuare, nel corso della gravidanza, preferibilmente nell'ultimo mese, una visita anestesiologica nel corso della quale andrà compilata la relativa cartella clinica e, dopo accurata informazione alla paziente andrà registrato il consenso informato. Nel caso la gestante non abbia effettuato la visita nel corso della gravidanza, può chiedere, in casi particolari, il ricorso alla pratica al momento del travaglio.
Sulla effettuabilità della partoanalgesia si dovrà esprimere favorevolmente il ginecologo ostetrico e l'anestesista-rianimatore.
Perché la partoanalgesia possa essere offerta per l'intero arco della giornata occorre la presenza h24 di un'equipe multidisciplinare che comprenda un Anestesista rianimatore o per lo meno la guardia attiva o la pronta disponibilità nelle 24 ore di un Anestesista-Rianimatore specificatamente formato nel settore ostetrico secondo i principi della medicina basata sull'evidenza (EBM) e della buona pratica clinica e con alto livello di esperienza.
La presenza/disponibilità di un'anestesista-rianimatore consente, al di là dell'effettuabilità della partoanalgesia un incremento della sicurezza in sala parto per le eventuali emergenze-urgenze che dovessero manifestarsi.
Le competenze dell'anestesista-rianimatore, quelle dei ginecologi-ostetrici, dei neonatologi e/o pediatri e delle ostetriche sono necessarie per la definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi in tutte le strutture di ricovero in cui praticare la partoanalgesia. Tali protocolli, condivisi a livello multidisciplinare, approvati dagli organi istituzionali, devono essere adeguati alle caratteristiche della struttura, facilmente consultabili e periodicamente aggiornati, oltre che continuamente verificati per quanto riguarda la loro adozione ed i risultati ottenuti.
Per ridurre al minimo gli effetti avversi ed ottimizzarne la resa della partoanalgesia è fondamentale una formazione specifica che interessi tutte le figure professionali coinvolte (anestesisti, ginecologi, ostetriche, pediatri/neonatologi) e che si ponga come obiettivi, in particolare, l'acquisizione di capacità clinico diagnostiche nell'ambito dell'anestesia in ostetricia soprattutto per quanto attiene l'effettuazione della procedura, il riconoscimento degli effetti collaterali della procedura e delle complicanze, la prevenzione del rischio materno e neonatale, il miglioramento dell'integrazione multidisciplinare in un'ottica dipartimentale secondo le metodologie del governo clinico, la gestione del rischio clinico e la prevenzione degli eventi avversi.

E' opportuno che parte della formazione specifica sia attuata in centri specifici di riferimento individuati dalle Regioni per l'eccellenza nella pratica e per la numerosità delle procedure praticate.
Della carenza di specialisti in Anestesia e Rianimazione si deve tener conto nella definizione del fabbisogno di specialisti per il SSN. In questo senso comunque deve essere specificato che l'anestesista una volta eseguita l'anestesia si rende disponibile a chiamata per modificare l'infusione in rapporto alle esigenze del parto, della partoriente e dell'ostetrica.
Un'occasione di implementazione della metodica viene dalla riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'Intesa del 3 dicembre 2009, unitamente a quanto previsto dai requisiti organizzativi dei punti nascita di cui al punto 1 del presente allegato e quindi dalla riduzione da tre a due dei livelli organizzativi.
La riorganizzazione delle strutture ospedaliere prevista dall'Intesa del 3 dicembre è, infatti, un'occasione per le Regioni di migliorare la rete dei Punti nascita.
Inoltre, fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, può assicurare la presenza/disponibilità di specialisti in Anestesia e Rianimazione e quindi garantire la sicurezza e la implementazione delle procedure analgesiche, nelle strutture individuate dalle regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffonderne l'utilizzo.

Allegato 8

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La Formazione è uno degli elementi prioritari che devono essere promossi e sviluppati, secondo un programma articolato che renda prioritario, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida; promuova l'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate.
E' necessario che vengano previsti sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR.
Va promossa una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento, il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari, nonché attività formative in tema di partoanalgesia, con carattere di multidisciplinarietà.

Allegato 9

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

Al fine della valutazione appropriata delle attività previste è necessario

- promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili, che verranno concordati entro 3 mesi dalla firma del presente accordo;
- promuovere una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
- promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.

Allegato 10

ISTITUZIONE DI UNA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PERMANENTE PER IL PERCORSO NASCITA

Al fine di assicurare una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita, si concorda sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente accordo, di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN) cui affidare la funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS).

Analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale.

11A00319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Genotropin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/952 del 13 dicembre 2010

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024/II/111.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/ farmaceutica.

Modifica apportata: estensione del periodo di validità del principio attivo somatropina (da 12 a 24 mesi) e introduzione di tubi di plastica impiegati come contenitori per la conservazione dei campioni utilizzati per gli studi di stabilità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00359

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Genotropin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 951 del 13dicembre 2010

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024/II/112.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: introduzione di un nuovo filtro impiegato nel processo di produzione della somatotropina: sostituendo il filtro attualmente utilizzato (membrana in polietersulfone *PES)* con un filtro in PES, con aggiornamento della sez. 3.2.S.2.2.2 del modulo 3 del CTD.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00360

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Simestat»

Estratto determinazione V&A.PC/II/956 del 13 dicembre 2010

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001-004/ II/031.

Tipo di modifica:

aggiornamento del sistema di farmacovigilanza;

presentazione/aggiornamento modulo 1;

presentazione/aggiornamento modulo 5.

Modifica apportata: aggiornamento modulo 1 (nuovo environmental risk assessment e sistema di farmacovigilanza) e moduli 2 e 5 (informazioni relative al nuovo studio clinico Corona).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00361

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Omeprazolo Teva».

Estratto determinazione V&A.PC/II/959 del 13 dicembre 2010

Specialità medicinale: OMEPRAZOLO TEVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0974/001-002/ II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/ farmaceutica.

Modifica apportata: correzione alla sez. 3.2.p.5.1: rivalidazione dei metodi analitici MA003 (settima edizione) e MA004 (nona edizione) e rivalidazione del metodo MA027 (quinta edizione) in seguito in seguito a due post-approval commitments.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00362

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Modugno – Sorgenia Puglia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000995 del 28 dicembre 2010, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Sorgenia Puglia S.p.A., con sede legale in Modugno (BA), Via dei Gladioli - Zona Industriale, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Modugno, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00446

Integrazione dell'autorizzazione unica relativa alla centrale termoelettrica ubicata nel comune di Sarmato – Sarmato Energia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000998 del 28 dicembre 2010, è stata integrata l'autorizzazione unica n. 55/01/2003 del 15 maggio 2003, rilasciata alla Società Sarmato Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Leinì (TO).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00447

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica sita in località Leri, Trino – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000999 del 28 dicembre 2010, è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, per l'esercizio della centrale termoelettrica in località Leri, Trino (VC), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 -Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00448

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Augusta – Sasol Italy S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001003 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla Società Sasol Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Augusta (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00449

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Campomarino – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001002 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel Comune di Campomarino (CB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00450

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Altomonte – Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001004 del 28 dicembre 2010, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n. 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Altomonte (CS), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00451

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Servola – Elettra Produzione S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001005 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla Società Elettra Produzione S.r.l., con sede legale in Milano, Via A. da Recanate n. 2, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Servola (TS), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A00452

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle provincie di regolamenti disciplinanti tributi propri

AVVERTENZA

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (pubblicato nel supplemento ordinario n.252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n.101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101 /E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n.1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n.3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1º agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009.

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010

ELENCO N. 21

	PROVINCIA	***DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE***	***OGGETTO DEL REGOLAMENTO***
1.	AREZZO	29/09/10 N. 85	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
2.	AREZZO	07/10/10 N. 565	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: Conferma delle tariffe e delle aliquote per l'anno 2011.
3.	BERGAMO	14/05/10 N. 44	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.
4.	BIELLA	08/02/10 N. 08	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Adozione regolamento.
5.	CATANIA	19/07/10 N. 52	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica al regolamento.
6.	GORIZIA	13/10/10 N. 167	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 11,40 per mille kwh per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma incremento della tariffa base del 30% per l'anno 2011 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,

			PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione tributo nella misura del 4,7% per l'anno 2011. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011 ad eccezione di quelle relative alle occupazioni permanenti realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.
7.	NAPOLI	26/04/10 N. 308	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma incremento della tariffa base nella misura del 20% per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010 nella misura di euro 0,0114 per ogni kwh. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010 nella misura del 5%. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
8.	NOVARA	26/10/10 N. 396	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffe per l'anno 2011. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011 nella misura del 5%.

9.	NOVARA	26/10/10 N. 397	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
10.	PAVIA	11/11/10 N. 483	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 11,40 per mille kwh di consumo per l'anno 2011.
11.	PISA	29/06/10 N. 51	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
12.	PISTOIA	11/11/10 N. 257	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI: Modifica al regolamento.
13.	RAGUSA	22/06/10 N. 94	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Convenzione Provincia Regionale di Ragusa con A.C.I. per il quinquennio 2010 – 2014.
14.	RAGUSA	22/06/10 N. 95	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
15.	SAVONA	28/09/10 N. 51	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica al regolamento.
16.	SAVONA	26/10/10 N. 224	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2011.
17.	SAVONA	26/10/10 N. 226	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota per l'anno 2011.

18.	TRIESTE	09/09/10 N. 39	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Annullamento delle modifiche apportate con delibera n. 89 dd. 21/12/09 al regolamento IPT
19.	TRIESTE	21/10/10 N. 200	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffe per l'anno 2011.
20.	VIBO VALENTIA	29/04/10 N. 11	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica al regolamento.

11A00317

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Spoleto»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Umbria per conto della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Spoleto»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Spoleto (PG) il 3 dicembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n° 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SPOLETO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Spoleto" è riservata al vino bianco "Spoleto", nella tipologia Bianco, Trebbiano Spoletino, Trebbiano Spoletino Passito, Trebbiano Spoletino Superiore e Trebbiano Spoletino Spumante, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Spoleto", è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Spoleto" Bianco:
Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino Superiore:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino Spumante:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino Passito:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi.
Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro tra la vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia e la S.S. n. 3 “Flaminia” (q. 321) si percorre quest’ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il torrente Tessino. Si risale detto torrente fino al punto di incontro con la S.S. n. 3 “Flaminia” (Km 124+160) e si percorre la Statale fino al Km 122+580. Si imbocca la carrareccia che procede in direzione NORD-OVEST toccando le quote 507 e 461 fino al punto di incontro con il Fosso della Troscia e si risale detto fosso fino al punto di incontro con la strada vicinale da Cima del Colle a Valle San Paolo (q. 428). Si prende questa strada in direzione NORD-EST passando per Villa Clari (q. 437), si imbocca la strada comunale di Monte li Rossi in direzione NORD-EST fino all’incrocio con la strada comunale di Rubbiano e si percorre quest’ultima in direzione SUD-OVEST toccando la quota 448 fino al punto di incrocio con la strada vicinale di Valcupa. Si imbocca questa strada in direzione SUD fino al punto di incrocio con l’omonimo fosso. Si discende il Fosso di Valcupa fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Roma-Ancona, la si percorre in direzione OVEST fino al punto di incontro con la strada comunale di Baiano (q. 312), la si percorre in direzione SUD passando per le quote 334, 378 e 368 fino al punto di incontro con la strada vicinale di Valle Marina. Si percorre detta strada in direzione SUD fino al punto di incontro con una carrareccia che, procedendo in direzione OVEST, la congiunge con la strada vicinale Scaniata (q. 435). Si percorre quest’ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Colle Munnera, si risale detto fosso fino all’incrocio con la mulattiera che, procedendo in direzione SUD-OVEST, lo congiunge con la strada vicinale di Meggiano (q. 504). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso del Caprareccia e si risale quest’ultimo fino al punto di incrocio con il Fosso delle Grotte Fungarie (q. 396). Si percorre il fosso in direzione OVEST fino ad incontrare il Fosso Moceda e lo si risale fino al punto di incontro con il Fosso di Costa Gagliarda. Si risale quest’ultimo fino al punto di incontro con la strada vicinale di Builano e la si percorre in direzione OVEST fino ad incontrare la strada comunale di Rapicciano (q. 458). La si percorre in direzione NORD fino ad incontrare la strada vicinale delle Fontanelle, si percorre quest’ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Valle Cupera e lo si segue in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Torrente Marroggia. Lo si risale in direzione NORD toccando la quota 352 fino al punto di incontro con la strada comunale di Arezzo, qui si imbocca la strada che, procedendo verso NORD-OVEST, si incrocia con il Fosso dell’Acquasanta e proseguendo in direzione NORD arriva fino alla strada comunale di Acquasparta. La si percorre in direzione EST fino ad imboccare la strada comunale di San Gregorio che, procedendo verso NORD giunge all’incrocio con il Fosso di Ocenelli. Lo si risale toccando le quote 350-357 e 381 e qui si imbocca in direzione EST la strada vicinale della Macchia Piantata toccando quota 337 e la si prosegue in direzione NORD, toccando le quote 389 e 399, fino al punto di incrocio con la strada comunale di Roselli (q. 366) e si percorre quest’ultima in direzione NORD-OVEST toccando le quote 377-414-429 e 458. Qui si imbocca la strada delle Lame che procedendo in direzione EST incontra il Fosso di Ciliano, lo si risale fino all’incrocio con la strada di Villa Mane e si percorre quest’ultima in direzione OVEST, toccando quota 473, fino al punto di incrocio con il Fosso della Rena (q. 413). Lo si percorre in direzione NORD-EST fino a q. 372, dove si imbocca la strada che procedendo verso NORD-EST si incrocia con il Fosso di Caciolfo. Lo si risale toccando quota 331 fino all’incrocio con la strada che, procedendo in direzione NORD, porta alla strada comunale di MonteMartano (q. 420). La si percorre in direzione OVEST fino al punto di incrocio con la strada che, procedendo prima in direzione NORD e poi in direzione NORD-OVEST, attraversa il Colle San Paolo fino ad incrociare il Fosso del Boschetto. Lo si risale fino alla confluenza con il Fosso di Rovicciano, per poi risalire quest’ultimo fino al confine amministrativo tra il Comune di Spoleto

ed il Comune di Giano dell'Umbria. Si prosegue lungo tale confine in direzione NORD fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Castel Ritaldi. Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Giano dell'Umbria fino al punto di incrocio con la strada comunale Castel Ritaldi-Colle del Marchese. La si percorre in direzione SUD-EST toccando quota 441 fino all'incrocio con la strada comunale di Casa Stendardo (q. 452) e si imbocca quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con la strada comunale San Martino (q. 429). La si percorre prima in direzione EST e poi in direzione NORD, toccando le quote 402-403 e 378, fino all'abitato di Colle San Lorenzo e si prosegue in direzione NORD fino al confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Montefalco. Si prosegue lungo la strada comunale di Cortignano, toccando le quote 335-341 e 330, fino all'incrocio con la strada comunale di Montefalco (q. 333). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale del Fornacchione, si imbocca quest'ultima sempre nella stessa direzione fino all'incrocio con la strada comunale di Casale (q. 371). Qui si imbocca la strada vicinale di Rignano in direzione NORD-EST fino a Fonte Petrella, e si prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Montefalco. Si percorre la strada che costeggia le mura di Montefalco a NORD e si prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Camiano. Qui si prende la strada vicinale di Colverano per poi girare subito in direzione NORD-EST lungo la strada vicinale di Colle San Clemente. La si percorre fino all'incrocio con la strada vicinale di Fonte di Vecciano e si prende quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso dei Gatti. Lo si percorre fino alla sua immissione nel Fosso Alveo di Montefalco e si risale quest'ultimo fino all'incrocio con la strada comunale Montefalco-Foligno. Si percorre detta strada in direzione NORD-EST, attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Montefalco ed il Comune di Foligno, fino all'incrocio con la strada vicinale del Topino (q. 213); si percorre detta strada fino al suo ricongiungimento con la S.P. n. 444 (q. 216) e da qui si giunge all'incrocio con la strada vicinale di San Biagio. La si imbocca in direzione SUD-EST, passando per quota 215, fino a giungere all'incrocio con la strada comunale di Sterpete (q. 216). Si percorre la suddetta strada in direzione SUD fino all'incrocio con la strada vicinale del Casone, si prosegue per quest'ultima passando per la quota 210 fino all'incrocio con la strada vicinale di Case Vecchie. La si percorre in direzione EST fino ad arrivare al punto di intersezione con la linea ferroviaria Roma-Ancona (q. 210) e si segue il tracciato ferroviario in direzione SUD fino al confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Trevi (q. 210). Si procede in direzione EST lungo tale confine, passando per le quote 215-222 e 233 fino a giungere al punto di intersezione con la strada che, procedendo in direzione SUD lo congiunge con la strada vicinale Forche. La si imbocca in direzione SUD fino all'incrocio con la S.P. n. 425 (q. 262), si percorre la Provinciale in direzione SUD-EST, passando per le quote 294 fino a quota 330. Qui si imbocca la strada che procede in direzione NORD-EST fino al punto di incontro con la S.P. n. 425 (q. 392). Si prosegue sulla stessa in direzione SUD passando per le quote 390-387-390-400 e 420 fino a giungere alla città di Trevi (q. 412). Si prosegue costeggiando ad EST il centro storico di Trevi e ci si ricongiunge con la S.P. n. 425, la si imbocca in direzione EST fino al punto di incrocio con la strada comunale Bovara-Trevi, si prende quest'ultima in direzione SUD, passando per le quote 331 e 326 fino all'incrocio con l'altro ramo della S.P. n. 425, nei pressi dell'abitato di Croce di Bovara. Si procede lungo la Provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Pigge-Chiesa Tonda, la si imbocca in direzione EST per poi proseguirla in direzione SUD fino all'innesto al Km 139 con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 221). Si percorre la Statale in direzione SUD attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Trevi ed il Comune di Campello sul Clitunno e passando per le quote 233-236 e 228 fino a giungere all'incrocio con la S.P. n. 458 (q. 228). Si percorre la Provinciale fino a quota 233, dove si imbocca la strada comunale del Cerasolo, si segue quest'ultima in direzione SUD-EST e poi in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso delle Cozze. Si risale detto fosso in direzione NORD-EST fino alla sua intersezione con la strada comunale di Campello Alto (q 487). Si imbocca la strada in direzione SUD fino ad arrivare alla strada comunale da Lenano a Campello Alto (q. 496) attraverso la quale ci si ricongiunge con la

S.P. n. 458. Si percorre la Provinciale attraversando l'abitato di Lenano e lambendo a NORD quello di Carvello per poi proseguire in direzione EST fino a quota 461, qui si percorre la Provinciale in direzione SUD-OVEST passando per la quota 435 fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta (q. 386). Quest'ultimo tratto rappresenta anche il confine amministrativo tra il Comune di Campello sul Clitunno ed il Comune di Spoleto. Tale confine si attraversa imboccando la suddetta strada comunale in direzione SUD-OVEST per poi giungere all'incrocio con la strada vicinale del Matuticcio. La si percorre in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la strada vicinale del Colle (q. 391), si prende quest'ultima in direzione OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale di Costa Amara, percorrendo la quale in direzione SUD si arriva alla strada vicinale di Poreta. La si imbocca in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale Poretana (q. 309). Si prende quest'ultima in direzione SUD fino all'incrocio con al strada vicinale del Palazzaccio (q. 339), percorrendo la quale in direzione EST si giunge all'intersezione con il Fosso della Spina (q. 378) per poi proseguire in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la S.P. n. 459 (q. 384). Si imbocca la strada vicinale di Poreta in direzione SUD-EST passando per quota 426, fino all'incrocio con la strada vicinale del Rocolo, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Bazzano Inferiore e Superiore. (q. 521). Si percorre quest'ultima in direzione SUD fino a q. 447 e poi in direzione EST, passando per le quote 409 e 399, fino all'incrocio con la strada vicinale Eggi-Bazzano di Sotto (q. 367). Si percorre detta strada in direzione SUD-OVEST e poi in direzione SUD fino all'intersezione con il Fosso dei Fringuelli (q. 322). Si risale il Fosso fino a quota 345 dove si imbocca in direzione SUD-OVEST la strada che costeggia a SUD-EST l'abitato di Eggi fino alla confluenza con il Fosso dei Renacci. Lo si risale in direzione SUD fino all'incrocio con la mulattiera che, passando per la quota 370 si ricollega al tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia a quota 468. Si prosegue lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia, toccando le quote 443-425-396 e 338, fino a ritornare al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321).

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati all'interno dei confini descritti nell'art. 3 esclusi quelli situati ad una quota media oltre i 400 m slm.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e/o generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti specializzati dovranno avere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

Anno di produzione	Produzione uva Tonn/Ha
I e II anno vegetativo	0%
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
dal IV anno vegetativo	100% della produzione prevista

È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Spoleto" non deve essere superiore a quella riportata nella tabella seguente.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a quello riportato nella tabella seguente.

Tipologia	**Produzione massima Tonn/Ha**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol**
Bianco	12	10,50
Trebbiano Spoletino	11	11,00
Trebbiano Spoletino Superiore	9	12,00
Trebbiano Spoletino Spumante	12	10,00
Trebbiano Spoletino Passito	11	14,00 dopo l'appassimento

Le rese unitarie delle "piantate maritate" non possono superare in ogni caso Kg 50 per pianta.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Spoleto" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa di uva in vino.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento ed imbottigliamento dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque negli ambiti territoriali dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spoleto, Trevi, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Umbria, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare che le predette operazioni, per i vini a IGT UMBRIA da TREBBIANO SPOLETINO (C079 X 243 1 X X E 0 X), siano state effettuate almeno nei 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare.
La tipologia "Spumante" appartenente alla categoria "vino spumante di qualità" può essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico.
Per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata.
Nella fase di vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'affinamento e la vinificazione in legno.

Per la tipologia "Superiore" è obbligatorio l'affinamento di almeno 3 mesi in bottiglia.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Spoleto". Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione della tipologia "Trebbiano Spoletino Passito" non deve superare il 40%.
È consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

Articolo 6

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Spoleto" bianco
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino superiore
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino spumante
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano Spoletino passito

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: intenso, etereo, con sentori di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato;
titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol di cui svolti 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Spoleto", le specificazioni di tipologia "Bianco", "Trebbiano Spoletino", "Trebbiano Spoletino Passito", "Trebbiano Spoletino Superiore" e "Trebbiano Spoletino Spumante" devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Spoleto", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
È vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata "Spoleto", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine" e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino DOC "Spoleto" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale è facoltativa.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Spoleto", per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in contenitori di vetro aventi un volume minimo di litri 0,187.
È consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 3 a 5 litri.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Spoleto"sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, compresi i tappi tecnici e i tappi capsula a vite.
Per le tipologie "superiore" e "passito" è obbligatorio l'uso della sola bottiglia bordolese di colore scuro, con tappo in sughero naturale raso bocca.
Per la tipologia "spumante" è consentito soltanto l'utilizzo di tappo in sughero naturale a fungo.
La bottiglia di colore bianco è ammessa esclusivamente per la tipologia "passito".
I contenitori in vetro, prima dell'immissione in commercio, devono essere provvisti della fascetta, mentre sui contenitori alternativi al vetro, in sostituzione, deve essere riportato il lotto attribuito dall'organismo delegato.

11A00474

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Trieste - biennio 2011-2012

Con determinazione dirigenziale n. 3861 del 15 dicembre 2010 è stata fissata in euro 18,89 orari la tariffa minima di facchinaggio per la provincia di Trieste valevole per il biennio 2011-2012.

L'atto integrale è consultabile sul sito www.provincia.trieste.it, seguendo il seguente percorso: *lavoro & orientamento/politiche del lavoro/procedimenti.*

10A15681

Rinnovo del comitato provinciale INPS e delle commissioni provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nella provincia di Trieste.

La Provincia di Trieste comunica che con i decreti n. 2 SL- PA dd. 16 dicembre 2010, n. 3 SL-PA dd. 16 dicembre 2010, n. 4 SL- PA dd. 16 dicembre 2010, n. 5 SL- PA dd. 16 dicembre 2010 è stata rinnovata la composizione del Comitato Provinciale INPS e delle Commissioni Provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e precisamente la dott.ssa Mariagiuseppina Rossato sostituisce negli organismi sopra citati il dott. Antonino Di Martino in qualità di direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Trieste (art. 34 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche e integrazioni).

11A00325

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Futura - Società cooperativa» in Cordenons

Con deliberazione n. 2778 del 29 dicembre 2010 la Giunta regionale ha nominato l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, vicolo delle Acque n. 2, liquidatore della cooperativa «Futura - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Cordenons, in sostituzione del sig. Valter Battistutta.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00321

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Co Servi» in Duino - Aurisina

Con deliberazione n. 2675 dd. 21 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della «Società Cooperativa Co Servi» con sede in Duino - Aurisina, costituita addì 13 ottobre 2005, per rogito notaio dott. Alberto Giarletta di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00326

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Pescatori "Oliver"» in Trieste

Con deliberazione n. 2621 dd.16 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Società Cooperativa Pescatori "Oliver"» con sede in Trieste, costituita addì 9 aprile 2001, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00327

Scioglimento della «Atlas Società Cooperativa» in Pordenone e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2620 dd. 16 dicembre 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Atlas Società Cooperativa» con sede in Pordenone, costituita addì 10 novembre 2000, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Peresson, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00328

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 7 dicembre 2010 del Ministero della salute, recante: «Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Lecar Gold"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 8 del 12 gennaio 2010).

Il testo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 9 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, pertiene al prodotto fitosanitario «Antigram Gold», pertanto, deve ritenersi annullato e sostituito dal seguente:

«IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi. di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del 2 ottobre 2002, modificato successivamente con decreti di cui ultimc in data 9 febbraio 2010, con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominate ERBIFOS GOLD registrato con decreto n. 11447 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protectior Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, contenente la sostanza attiva S-metolachlor;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, che recepisce la direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 marzo 2015;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2005 e successiva integrazione del 16 marzo 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione del prodotta fitosanitario in questione;

Visto il parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole alla conferma dell'autorizzazione del prodotto in questione con l'inserimento in etichetta di ulteriori avvertenze relative alla protezione delle acque e degli organismi non bersaglio, fino al 31 marzo 2015 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor in allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° luglio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in questione in LECAR GOLD;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

È confermata fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario ora denominato LECAR GOLD registrato al n. 11447 con decreto del 2 ottobre 2002, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario ín conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministratila. all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO».

11A00534

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-013) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00